

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE BROGLIO

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Lettera del sindaco di Firenze per invito ad uno spettacolo, nella sera del 6 giugno. = Seguito della discussione dello schema di legge sulla caccia — Il relatore Salvagnoli riferisce sopra alcuni articoli emendati dalla Commissione — Emendamento del deputato Morini al 5°, e osservazioni dei deputati Massari Giuseppe e Martelli-Bolognini — Aggiunta del deputato Casati all'8° — Proposte dei deputati Fiastrì e Di San Donato al 9°, che è approvato dopo osservazioni dei deputati Alippi, Salvagnoli, relatore, e Martelli-Bolognini — Emendamento del deputato Sanguinetti al 18°, approvato — Emendamenti dei deputati Petrone e Michelini al 19° — Tutti gli articoli sono approvati — Sulle tabelle A e B parlano i deputati Michelini, Puccioni, Sanguinetti, Alippi, Salvagnoli, relatore, Plutino Agostino, Martelli-Bolognini e Marolda-Petilli, e sono pure approvate con modificazioni. = Approvazione dell'articolo dello schema di legge sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia. = Istanza d'ordine del deputato Ricciardi. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per transazione cogli eredi del signor Marignoli, appaltatore. = Svolgimento dello schema di legge del deputato Alvisi per la fondazione di una nuova Banca, e per provvedimenti relativi agl'istituti di credito — Dichiarazioni del ministro per l'agricoltura e commercio, e replica del proponente — È preso in considerazione. = Discussione dello schema di legge per la compra dell'isola di Montecristo — Opposizioni del deputato Ricciardi, e parole in difesa del ministro per le finanze e del deputato Morpurgo, relatore — Osservazioni e chiarimenti di fatto dei deputati Arrivabene, Macchi e Fabrizi Nicola — L'articolo è approvato.

La seduta è aperta al tocco.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

12,682. Il Consiglio generale del Banco di Sicilia sottopone al Parlamento una petizione diretta ad ottenere che il servizio di tesoreria per le provincie insulari venga affidato a quell'istituto di credito.

ATTI DIVERSI.

SINEO. Domando la parola per fare una dichiarazione.

Ieri ho dovuto uscire da quest'Aula prima che fosse esaurita la discussione sulla proposta Bonghi; se ci fossi rimasto, avrei domandata la parola per fare alcune considerazioni le quali, se debbo prestar fede ai sunti dati dai giornali, non furono esposte alla Camera, e queste considerazioni mi conducevano a votare contro la proposta del deputato Bonghi.

PRESIDENTE. Per motivi di salute il deputato Loro chiede un congedo di quattro giorni; il deputato Francesco Monti di quaranta.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il sindaco di Firenze invia al presidente della Camera la seguente lettera:

« Nella prossima solennità della festa dello Statuto sarà, nelle prime ore della sera del dì 6, incendiata una macchina pirotecnica nel prato detto delle *Corse alle Cascine*. Mi faccio pertanto un dovere di prevenire l'E. V. che i signori deputati potranno assistervi nei palchi erettivi dal municipio a destra di quello destinato alla famiglia reale. Prego però l'E. V. a volervi inviare un usciere della Camera all'oggetto di riconoscere gli onorevoli signori deputati. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA CACCIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge sulla caccia.

L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

SALVAGNOLI, relatore. La Commissione, uniformandosi al desiderio della Camera, ha riformato gli articoli 5, 6 e 9 nel modo che fu indicato nella discussione della seduta decorsa, e si è messa d'accordo con l'onorevole

Sanguinetti che aveva presentati vari emendamenti; inoltre, desiderosa di sollecitare la discussione di questa legge, l'ha semplificata togliendo alcuni articoli, variandone altri e limitandola alle cose assolutamente necessarie. Poi, per dare una maggiore garanzia ai cacciatori, ha modificato la disposizione la quale stabiliva che un solo agente del Governo o comunale facesse fede per constatare le trasgressioni fino a prova contraria col suo processo verbale, cioè dichiarando che siano necessari due agenti per accertare una contravvenzione, in luogo di uno.

PRESIDENTE. Metterò in discussione l'articolo 5, a cui si era rimasto.

Ne do lettura:

« Art. 5. È proibito in qualsiasi luogo:

« a) Di tendere tagliole, pièdiche, schioppi, trabocchetti ed altri simili ordigni che possano riuscire pericolosi agli uomini;

« b) Di usare, per prendere gli animali selvaggi, di sostanze venefiche.

« È in facoltà dei Consigli provinciali di proibire nel territorio della rispettiva provincia quei modi di caccia che saranno ritenuti come atti a distruggere il selvaggiume. »

MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORINI. Prima che si voti quest'articolo io desidererei domandare qualche spiegazione all'onorevole relatore della Commissione, oppure a qualcuno degli altri onorevoli membri che la compongono.

Con quest'articolo quinto si sono mutate le veci della legge comunale e provinciale: questo mi pare evidente.

Con quella legge all'articolo 172 il Consiglio provinciale, come era d'altronde suggerito dalla natura stessa delle cose, aveva facoltà di stabilire il tempo in cui sarebbe stata permessa la caccia; nel resto quella legge diceva che i Consigli provinciali dovevano attenersi alle norme della relativa legge generale.

Ora la Commissione ha creduto di accordare ai Consigli provinciali anche l'esorbitante facoltà che, ripeto, secondo quella legge comunale e provinciale, spettava unicamente alla legge generale, la facoltà, dico, come si legge nell'articolo in discussione, di proibire anche nel territorio della rispettiva provincia *quei modi di caccia* che fossero ritenuti come atti a distruggere il selvaggiume.

Ma io mi permetterò di chiedere alla Commissione, se essa creda che i Consigli provinciali possano anche limitare in date epoche dell'anno, anche oltre il periodo compreso tra il primo di marzo ed il primo di agosto, la caccia, per esempio, coi segugi, coi cani levrieri, coi cani insomma da corsa.

Ognuno sa, e non fa bisogno di essere molto intelligente nella materia per comprendere che questo modo di caccia arreca grave danno all'agricoltura nei campi

seminati o coltivati ed ai raccolti pendenti, e per dimostrare questa già per se stessa evidente necessità (ed insisto in questa parola *necessità*) non fa bisogno di descrivere questa caccia. Se tale fosse il sentimento della Commissione, bisognerebbe, a mio avviso, nettamente esprimere il concetto in questo stesso articolo mediante un'aggiunta.

Se poi la Commissione fosse di diverso parere, di lasciare cioè libero questo modo di caccia fuori del periodo già indicato all'articolo 3, io, e come possidente di piccole terre e più ancora come rappresentante un collegio in cui la proprietà è assai divisa ed i raccolti sono piuttosto tardivi, mi permetterei di porre in rilievo che, se una muta di cani da corsa invade un piccolo campicello quando le biade, non solo, ma il grano turco, i legumi che ordinariamente sono maritati al grano turco e gli altri fragili raccolti delle alte provincie novaresi, che sogliono raccogliersi più tardi nell'autunno, non siano mietuti, codeste messi andrebbero tutt'affatto a soqqadro.

Lascio alla Camera ed alla Commissione il considerare quali ne saranno gli effetti. Se si tratta di un grande possedimento, di un vasto latifondo, il danno può forse in qualche modo scemarsi; vi sono dei campari che invigilano, degli agenti che possono fare buona guardia ed, appoggiati al disposto del successivo articolo nono, frenare l'abuso; ma il possessore di un modesto poderetto starà lì a piede fermo a fare la guardia perchè i cani segugi non entrino nella sua proprietà? Ciò non è possibile.

Dunque la mia intenzione sarebbe che una specifica disposizione nel senso ora detto dovesse essere inserita addirittura nella legge generale, e non lasciare la facoltà ai Consigli provinciali, ove anche, a tenore di questo articolo, loro questa facoltà potesse competere, lo che non credo, di decretare una disposizione la quale riguarda un punto di polizia agraria generale. Ciò sarebbe anormale.

Se la Commissione crede che queste mie osservazioni sieno ragionevoli, come sembrano a me, che ho esaminate tutte le leggi d'Italia su tale materia, ed anche molte di quelle di altri paesi, ed in tutte ho veduto che c'è una limitazione maggiore per la caccia coi cani da corsa, suggerisca essa l'aggiunta da farsi per ottenere cotesta limitazione; essa, la Commissione, che conosce tutta la portata del progetto in discussione. L'aggiunta sarebbe assai facile, ed anche brevissima, ma io mi astengo dal proporla, perchè potrebbe forse stornare la Commissione da' suoi concetti espressi nei successivi articoli.

Veda la Commissione di innestare in questo articolo stesso la limitazione suindicata con un'aggiunta di poche parole.

Io prego vivamente la Commissione di aderire alla mia preghiera e sono certo della sua cortesia. Che se la Commissione mi darà qualche risposta che sia ap-

pena appena appagante, io non insisterò più oltre nella mia istanza.

SALVAGNOLI, relatore. I desiderii dell'onorevole Morini mi pare sieno già esauditi. Forse non era presente all'ultima seduta, poichè allora egli avrebbe sentito che è stato approvato un articolo in cui fu stabilito che dai primi di marzo ai primi d'agosto non si può cacciare.

Le biade sa poi che al primo d'agosto sono già raccolte, ed allora non è possibile il caso che si faccia la caccia alle lepri coi cani segugi. Egli avrà veduto poi che nell'articolo 9 è stabilito che il divieto di cacciare è presunto in qualunque modo quando il terreno è coltivato, ed è pendente il raccolto. Talmente che mi pare sia stato provveduto dalla legge ampiamente. Non so se l'onorevole Morini abbia veduto l'aggiunta che la Commissione ha presentato oggi. Quest'aggiunta bisogna combinarla col progetto di legge, e si vede allora che l'articolo 9 stabilisce questa cosa, ed io non crederei che bisognasse farci alcuna aggiunta.

D'altronde farò osservare che le maggiori facoltà concesse ai Consigli provinciali non offendono per nulla la legge comunale e provinciale; e la Commissione le propone per secondare il desiderio espresso dalla Camera, che le proibizioni ed i permessi per queste caccie speciali si lasciassero più che si poteva alle facoltà dei Consigli provinciali, e vi aderì col formulare l'articolo 5 che proibisce per legge solamente quelle caccie che potevano riuscire dannose in generale, e lasciando poi che ogni provincia stabilisca da sè stessa quali sono quelle caccie speciali che essa crede nelle sue particolari condizioni siano distruttive degli animali. Quindi io credo che non si possa fare nessun'aggiunta, e che il desiderio giustissimo dell'onorevole Morini di tutelare il raccolto sia già esaudito colla disposizione dell'articolo 3 e coll'articolo 9 che voteremo a momenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massari.

MASSARI G. Signor presidente, siccome io entrerei in altro ordine d'idee, se vuole lasciare esaurire questo incidente, io non avrei difficoltà di parlare dopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morini.

MORINI. Per altro giova avvertire di nuovo che in certi luoghi, anche dopo l'agosto, sono molti i raccolti pendenti; se non si provvede, si verrà alle fucilate. Voi sapete bene che i cacciatori in generale sono gente ragionevolissima, ma quando sono in campagna e nell'esercizio del loro affascinante diletto, come accade, al dire di Orazio, che *Venator sub Jove frigido tenera conjugis immemor*, stia lontano più che non si addica a buon marito dalla sua compagna, può verificarsi il caso di scordare talvolta quella certa prudenza e quella calma che sono pure belle qualità invidiabili, lodevoli qualità.

Quindi se voi permetterete queste caccie, coi segugi nel mese di agosto e settembre, torno a ripeterlo, io temo che i lagni saranno grandi, le risse frequenti, e, o signori, ho assistito io stesso a molti tafferugli che da tali cause ebbero origine ed occasione (non vi ho preso parte se non in senso conciliativo), e ciò anche in luoghi ove non erano pendenti le messi.

Io non vengo qui a designarvi alcune località speciali dove le biade non sono ancora totalmente mature nell'agosto; alludo, come dissi, a paesi, e non sono pochi, dove nell'agosto e settembre non vi sono nè grani nè biade, ma vi sono altri raccolti che soffrono assai più di quelli per il violento urto dei cani da corsa.

L'onorevole Salvagnoli a confutazione della mia domanda cita l'articolo 9. Egli dice: vedete, si è già provveduto a quanto chiedete proibendo la caccia nei terreni seminati; ma, onorevole Salvagnoli, di questo modo non si risolve la questione. Il periodo dal 1° marzo al 1° agosto sta sempre qual è; oltre questo periodo non avvi limitazione salvo quella espressa nell'ultimo alinea dell'articolo 5. È qui che ci vuole espressa l'altra limitazione facoltativa da me indicata, mercè la quale sia data libertà ai Consigli provinciali di proibire la caccia coi segugi anche dopo il luglio. Si aggiunga, per esempio, dopo la parola *proibire* nell'articolo 5, o *limitare*, indi dopo la parola *selvaggiame* queste altre, o *nuocere all'agricoltura*; e la difficoltà sarà superata.

SALVAGNOLI, relatore. Domando la parola.

MORINI. Del resto poi, per incidente, osservo che la distruzione principale dei piccoli uccelli in molte provincie si fa col *rocolo*, colle brescianelle, coi boschetti, ecc.

Ora, se in una provincia, per esempio, si proibisce la caccia col *rocolo*, quale vantaggio ne potete sperare? Nessun vantaggio o minimo quando nelle altre provincie limitrofe sia la medesima caccia permessa.

Mi perdoni la Commissione, ma questi sono dubbi che saltano agli occhi di tutti, e per eliminarli dovrebbero stabilirsi coteste proibizioni nella legge generale stessa perchè, conformandovisi da per tutto, si ottenga lo scopo riconosciuto vantaggioso. Ma su ciò non faccio specifica proposta.

SALVAGNOLI, relatore. Io ho bisogno di dire due parole per difendermi dagli appunti fatti alla Commissione dall'onorevole Morini.

La Commissione si è interessata moltissimo di tutelare la proprietà e di tutelare i raccolti pendenti.

Io ho già detto che c'è l'articolo 9 il quale stabilisce che, quando il possessore non lo concede, e quando nel terreno ci è il raccolto, non si può cacciare, ed è determinata per la trasgressione una pena lieve; però non ho nessuna difficoltà, se crede, di aggiungere la facoltà ai Consigli provinciali di limitare nel rispettivo circondario quei modi di caccia che saranno ritenuti come atti a distruggere il selvaggiame e recar danno

alle raccolte; ma non vorrei neppure concedere che si possa permettere la caccia in terreni coltivati, perchè c'è l'articolo 9 che già lo proibisce assolutamente come si deve.

MARTELLI-BOLOGNINI. La parola *limitare* io l'accetterei volentieri, come è proposta in fondo dell'articolo, per questa semplice ragione; se diciamo: « i Consigli provinciali avranno facoltà di limitare o proibire quelle caccie le quali possono danneggiare l'agricoltura, » da questa dizione emergerà la controidea che, quando non sia espressamente proibita o limitata, debba essere permessa, e si possa fare la caccia dannosa all'agricoltura; questo io non lo vorrei sanzionato per legge; cotesta legge debbe provvedere, e provvede affinché non si danneggi colla caccia l'agricoltura.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Morini nell'ultima parte dell'emendamento?

MORINI. Mi duole dovere riprendere la parola per uno schiarimento.

Io accetto questa parola *limitare*; ma se è sola senz'altra aggiunta che ne formi il complemento, io vi rinuncio, perchè sola, isolata non dice nulla: io insisterei nella proposta che feci concretata nelle due aggiunte che spiegai a mo' d'esempio.

Ritengano poi che, se non si ammettono queste aggiunte espresse, i Consigli provinciali si troveranno con le mani legate, e non potranno, anche volendolo, colmare la esistente lacuna della legge.

SALVAGNOLI, relatore. Io l'accetto. Allora l'articolo sarebbe redatto così:

« È proibito in qualsiasi luogo:

« a) Di tendere tagliole, pièdiche, schioppi, trabocchetti ed altri simili ordigni che possano riuscire pericolosi agli uomini;

« b) Di usare, per prendere degli animali selvaggi, di sostanze venefiche.

« È in facoltà dei Consigli provinciali di proibire o limitare nel territorio della rispettiva provincia quei modi di caccia che saranno ritenuti come atti a distruggere il selvaggiume od a nuocere all'agricoltura. »

MASSARI GIUSEPPE. Domando la parola.

SALVAGNOLI, relatore. Scusi, domanderei che fosse messo ai voti prima questo articolo.

PRESIDENTE. Ma è sullo stesso articolo che vuol parlare l'onorevole Massari?

MASSARI GIUSEPPE. Sì, è sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI G. Non credo di mancare a nessun riguardo se, malgrado l'assenza dell'onorevole ministro incaricato del dicastero a cui si riferisce più specialmente questo progetto di legge, io mi permetto d'intervenire in questa pacifica discussione di famiglia e a domandare uno schiarimento; e lo posso richiedere con tanto più sicura coscienza all'onorevole relatore, inquantochè, essendo egli l'amoroso ed intelligente progenitore

di questo progetto di legge, è in grado di conoscere meglio di ogni altro le qualità ed i pregi della sua prole.

La mia interrogazione versa intorno alla significazione di alcune parole che trovo in questo articolo 5. La Camera vorrà condonare la mia ignoranza, perchè finora non è venuto a luce quel certo vocabolario, che tutti aspettiamo con desiderio, sull'uso di alcune parole toscane, vorrà condonare, dico, la mia ignoranza se non so proprio sul serio che cosa queste parole significhino; e siccome la legge dovrà essere applicata dai magistrati, e dovrà essere intesa da quelli che debbono conformarsi alle sue prescrizioni, così è necessario che sia ben nota la significazione di ogni vocabolo. Io trovo in questo articolo due vocaboli; il primo ho anche una certa ripugnanza a pronunziarlo, perchè non so se lo pronunzio bene, non so se debbo dire *pièdiche* o *pièdiche*...

SALVAGNOLI, relatore. *Pièdiche*.

MASSARI G. Non so che cosa voglia dire, e prego l'onorevole relatore a dirmelo.

In secondo luogo, quando sento parlare di schioppi, conosco degli schioppi che sparano, ma degli schioppi che sono tesi finora non ne ho conosciuti. (*Si ride*)

Bramo sapere di che cosa si tratta, tanto più che in quest'articolo c'è una cosa che mi allarma molto, perchè si parla di ordigni pericolosi per gli uomini. (*Ilarità*)

Io prego dunque l'onorevole relatore ad avere la compiacenza di darmi questi schiarimenti.

SALVAGNOLI, relatore. Io comincerò dal dire che l'onorevole Massari, prima di mettersi a fare, direi, una parte così briosa alla Camera, potrebbe avere studiato alquanto i dizionari e gli usi locali.

MASSARI G. Ho dichiarato che non li ho letti.

SALVAGNOLI, relatore. Egli allora non si sarebbe meravigliato della parola *pièdiche*, che è quasi un sinonimo di *tagliola*, sebbene sia un arnese di ferro a scatto un po' differente per prendere gli animali per le gambe.

Egli saprebbe pure che gli schioppi tesi per caccia sono pericolosissimi; ed io, cosa che non è da ridere, ho veduto per questa causa anche degli uomini morti. Nelle Maremme e nella Sardegna (e qui vi sono dei sardi che lo possono attestare) si tendono fucili nel seguente modo: si mettono cioè sopra delle forcine di legno che guardino ad un punto ove passano gli animali; vi si accomoda con un filo che, tirato, muove il grilletto per fare esplodere il colpo; se l'animale vi passa, urta nel filo, si scarica il fucile, e così da se stesso si ammazza. Se vi passa un uomo, esplode il fucile come l'animale e muore o si tronca la gamba. Quindi questo modo di caccia è pericolosissimo anco per gli animali domestici.

E questa è una delle caccie che in tutte le leggi è prevista, ed è proibita nei paesi dove sono in uso queste

caccie, e credo sia conveniente mantenerla in questa legge.

MASSARI G. Ringrazio l'onorevole relatore di questi schiarimenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 5 come venne modificato. Lo rileggo :

« Art. 5. È proibito in qualsiasi luogo:

« a) Di tendere tagliole, pièdiche, schioppi, trabocchetti, ed altri simili ordigni che possano riuscire pericolosi agli uomini;

« b) di usare, per prendere gli animali selvaggi, di sostanze venefiche.

« È in facoltà dei Consigli provinciali di proibire o limitare nel territorio della rispettiva provincia quei modi di caccia che saranno ritenuti come atti a distruggere il selvaggiume, o a nuocere all'agricoltura. »

(È approvato.)

L'articolo 6 è proposto dalla Commissione in questi termini:

« I Consigli provinciali determineranno quali siano le specie di animali che, per essere nocivi all'agricoltura, potranno essere distrutti in qualunque tempo dell'anno; e i prefetti potranno accordare tali caccie straordinarie con permessi straordinari personalmente, indicando però in essi la specie degli animali, ed i luoghi ove potrà aver luogo la caccia stessa. »

DI SAN DONATO. A me pare che l'altro giorno fosse accettato dalla Commissione il principio che i prefetti prima di dare il permesso, per non far nascere dei conflitti, avessero dovuto sentire il parere della deputazione provinciale.

SALVAGNOLI, relatore. È inteso che i Consigli provinciali debbono determinare le specie degli animali che credono si possano cacciare in tutti i tempi, e che il permesso poi spetti al prefetto.

L'articolo è fatto in questo senso; se l'onorevole preopinante crede proporre delle modificazioni, le proponga.

DI SAN DONATO. Pregherei il signor presidente di rileggere l'articolo.

PRESIDENTE. Lo rileggo. (*Vedi sopra*)

Mi sembra che le parole « con permessi straordinari personalmente » riescano un po' ambigue per la loro collocazione. A parer mio, si potrebbe dire: « con permessi straordinari personali. »

SALVAGNOLI, relatore. Va benissimo. Accetto questa mutazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metterò ai voti questo articolo 6 così modificato.

(È approvato.)

L'articolo 7 è già stato approvato, come pure l'articolo 8. A quest'ultimo l'onorevole Casati ha proposto un'aggiunta.

CASATI. Quell'aggiunta proposta non è che il risul-

tato di quanto la Commissione ha già accettato nella seduta dell'altro ieri.

PRESIDENTE. L'aggiunta all'articolo 8, proposta dall'onorevole Casati, è la seguente:

« Le stesse disposizioni sono applicabili alla selvaggina che in tempo di caccia proibita si volesse introdurre dall'estero. »

Se nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata.)

« Art. 9. Nessuno può introdursi a cacciare nel fondo altrui, quando il possessore ne abbia fatto divieto, facendo constare di tale divieto, o col collocare attorno al fondo, e singolarmente alle strade che conducono in esso, un sufficiente numero di pali, che indichino i confini del possesso, o che portino l'iscrizione *Caccia riservata*, o colla pubblicazione di un manifesto da affiggersi per otto giorni alla porta del palazzo del comune ove è situato il fondo stesso. Di questa pubblicazione si darà prova con il certificato del sindaco della seguita affissione del manifesto.

« Il divieto d'introdursi per cacciare nel fondo altrui, è presunto:

« 1° Quando il terreno è coltivato ed è pendente il raccolto;

« 2° Quando il terreno è cinto di fosse, siepi o steccati, muri o argini. »

FIASTRI. A me pare che quest'articolo violi assolutamente il diritto di proprietà. La prova del permesso di cacciare nel fondo altrui deve stare presso chi intende di fare uso della caccia nel fondo stesso.

Quindi mi pare che si dovrebbe piuttosto dire: « non è permesso il cacciare sul fondo altrui. »

ALIPPI. In genere, io credo che l'osservazione dell'onorevole Fiastri sia giusta; ma noi ci troviamo di fronte ad un esplicito articolo di legge.

Nell'articolo 712 del Codice civile non si dice che nessuno ha diritto di entrare nel fondo altrui *senza il consenso* del proprietario, ma si dice che non è lecito ad alcuno d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia *contro il divieto* del possessore. Quell'articolo adunque non vuole che si ottenga l'*assenso*, ma contempla solo il divieto.

Pertanto l'articolo 9 del progetto è conforme alle disposizioni sancite dall'articolo 712 del Codice civile, e come tale la Commissione lo mantiene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiastri.

FIASTRI. Io credeva che l'enunciare questo pronunciato di diritto dovesse bastare a persuadere la Camera dell'errore nel quale è caduta la Commissione nel formulare quest'articolo di legge. Sta bene che l'articolo 712 del Codice civile dica che contro il divieto del padrone nessuno può entrare nel fondo altrui per cacciare; ma la legge dice in qual modo il padrone deve specificare questo divieto. Basterà che il padrone in persona, o col mezzo de' suoi agenti o coloni significhi

al cacciatore che non si vuole che egli entri nel fondo. Questa è l'interpretazione più naturale e più ovvia che si deve dare alla legge.

D'altra parte, signori, noi facciamo una legge la quale deve essere osservata in tutto il regno e per tutte le qualità di fondi e per tutte le colture. Ora io vi dico: vi è una gran differenza fra il bosco, fra il monte, fra il piano, fra il colle, fra il basso. Ebbene, voi volete applicare una disposizione di legge, quale l'avete formulata nel progetto attuale, a tutte le diverse colture, a tutte le diverse nature di fondi. Ma questo è assolutamente un assurdo. Poco importerà al padrone di montagna che un cacciatore si introduca nel suo bosco e vada a cacciare, ma moltissimo importerà al padrone di un piano fertile, ben coltivato e chiuso da siepi, che un cacciatore si inoltri nel suo fondo anche quando non si può dire con tutto rigore che sono pendenti i raccolti. Io credo che questa disposizione sia lesiva del diritto di proprietà.

Molte cose sono stabilite più dalle consuetudini, più dalla tolleranza che dalle disposizioni scritte nella legge. Io credo quindi che basti che la legge stessa si riferisca alle disposizioni del Codice civile, le quali fin qui hanno suffragato, imperocchè a me non è accaduto mai di veder nessuna questione davanti ai tribunali per questo articolo 712 del Codice. Io credo dunque che il Codice abbia sopperito abbastanza. Ora, perchè volete fare un articolo in questa legge speciale? Riferitevi alle disposizioni del Codice; perchè volete voi venire qui a dare una spiegazione in questo senso, in un senso che lede assolutamente i diritti della proprietà?

Io non credo che alcun proprietario debba fare davanti al municipio delle dichiarazioni perchè sieno affisse all'albo pretorio, onde si dica che Tizio, Caio e Sempronio, proprietario dei fondi A, B, C, non vuole che si vada a cacciare nel rispettivo fondo. Questo è un fatto nuovo pel quale, permettete che io ve lo dica, voi vi tirate addosso il ridicolo delle popolazioni.

Io credo, lo ripeto, che, rimettendovi all'articolo del Codice, voi avrete adempiuto al dover vostro, e avrete fatta la legge con quella maggior chiarezza che sia possibile.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Fiastrì: intende opporsi all'articolo o propone un emendamento.

FIASTRI. Io mi oppongo all'articolo, perchè, opponendomi, credo che la legge generale, l'articolo del Codice avrà il suo pieno effetto. Accetterò però le modificazioni che volesse introdurre la Commissione quando non sieno che le parole dell'articolo 712 del Codice.

SALVAGNOLI, relatore. Io credo prima di tutto che l'articolo 712 abbia bisogno di una spiegazione, poichè esso dice: « Non è permesso d'introdursi a cacciare contro il divieto del possessore. » Ora come si può fare perchè i cacciatori conoscano la volontà del proprietario se non è qualche cosa o qualche atto che

lo palesi? Con l'osservanza rigorosa del Codice si va al punto che s'impedisce a chi non è possessore la facoltà di cacciare. Vi sono dei possessori che desiderano di veder rispettata la loro proprietà, ve ne sono altri che lasciano, nei luoghi dove non vi è danno, di cacciare liberamente. In molti paesi la caccia è permessa tacitamente in questo modo, ed i possessori dichiarano in quali terreni intendono di valersi assolutamente del diritto di impedire la caccia. E questo sistema si trova in uso, se non erro, anche nelle antiche provincie.

In quanto ai terreni coltivati, torno a ripetere, è già indicato che là il divieto di introdursi per cacciare è presunto quando il raccolto è pendente, ed è presunto inoltre quando il terreno è cinto di fossi o di siepi, e mi pare anche che questo articolo 9 tuteli più la proprietà perchè dà una sanzione penale a chi si introduce a cacciare nel fondo altrui senza permesso; mentre, stando al solo e nudo articolo del Codice, il proprietario potrà mandare via il cacciatore, ma sarà obbligato a tenere molte guardie per impedire che il cacciatore si introduca nel suo campo, e quando quello si è introdotto ed ha cacciato, non può altro che pretendere i danni; e, se si tratta di boschi, il danno si riduce a nulla.

Se si rigettasse questo articolo, io credo che si recherebbe un danno all'agricoltura e ai possessori.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiastrì è venuto al banco della Presidenza ad annunziare che egli contrappone a quest'articolo 9, come è proposto dalla Commissione, l'articolo 12 del progetto originario il quale è così espresso:

« Non è lecito di introdursi nei fondi e negli stagni altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore. »

« Il divieto sarà presunto quando il fondo sia circondato da fossi, steccati o da siepi continue, in modo da far apparire l'intenzione del proprietario di chiudere il fondo ai cacciatori. Quando, trattandosi di lago o stagno, il proprietario abbia pubblicato il divieto con manifesto affisso nel comune, della cui pubblicazione consti da relazione fatta davanti il segretario comunale o davanti a notaio; e quando si tratti o di terreni seminati o nei quali sia pendente il raccolto, da poter essere danneggiato coll'esercizio della caccia. »

MARTELLI-BOLOGNINI. La differenza che passa tra l'articolo del progetto primitivo, riproposto dall'onorevole Fiastrì, e l'articolo nostro consiste soltanto nel togliere un mezzo per indicare il divieto di cacciare da quelli indicati dalla Commissione. Qual è questo mezzo? Oltre quello già proposto dall'onorevole Sanguinetti e dall'onorevole Fiastrì, vi è quello di fare constare di tale divieto. Io non so comprendere davvero a che cosa varrebbe per tutelare il diritto di proprietà la proposta testè fatta. Vi è qualche parola tolta dal-

l'articolo 712 del Codice civile. Ma la Commissione ha detto, come lo ha ripetuto anche il relatore, che l'articolo 712 del Codice civile non era sufficiente per infiggere questa penalità ai trasgressori; questo è quello che ha voluto la Commissione, richiamandolo in questa legge speciale, e traducendo la disposizione per modo che sia accertato il divieto di cacciare in quei fondi dove il proprietario intende mantenere i suoi diritti. Questo, ripeto, ha voluto la Commissione.

Io non so ora come possa dirsi che ne verrebbe del danno al diritto di proprietà; poichè parmi invece che questo siasi tutelato maggiormente. La Commissione pertanto insiste nel proprio articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato presentò il seguente emendamento:

« A nessuno è lecito introdursi a cacciare nel fondo altrui senza il permesso del possessore. »

DI SAN DONATO. Questa proposta, o signori, io l'ho desunta intieramente dalle giuste osservazioni che faceva il nostro collega Fiastri che non so poi come siasi potuto acconciare ad altro emendamento nel quale s'impongono dei doveri al proprietario del fondo. Io dico francamente che il rispetto alla proprietà mi fa raccomandare alla Camera la mia proposta.

SANGUINETTI. Incomincio dal fare avvertire che le osservazioni dell'onorevole Bolognini non sono contrarie all'articolo mio riproposto dall'onorevole Fiastri, ma che tutt'al più importano la necessità di un'aggiunta; ora, io propongo che si faccia un'aggiunta in cui si dica che è pur considerato esplicito il divieto del proprietario, quando il fondo sia circondato di *pali*, in cui sia scritto *Divieto di cacciare*.

In questo modo parmi che siamo d'accordo. Ora vengo alla questione principale. Qual era la questione in cui l'onorevole Fiastri si trovava diviso dalla Commissione? È questa. Il Codice civile all'articolo 712 stabilisce che niuno possa introdursi nei fondi altrui contro il divieto del proprietario. Non richiede il permesso. L'onorevole Di San Donato invece vorrebbe una modificazione all'articolo del Codice civile nel senso di obbligare il cacciatore o chiunque s'introduca nei fondi altrui ad avere il permesso esplicito. Ora parmi che questo sarebbe troppo. Evidentemente voi vedete che l'articolo del Codice civile quale è scritto, non porta seco una sanzione, ma ha seco unicamente quelle sanzioni di diritto comune civile per cui il proprietario evoca quelli che gli portano danno al tribunale. Qui si tratta invece di stabilire una pena speciale; ma, se voi obbligate quello che s'introduce nei fondi altrui in qualunque modo, ad avere un permesso speciale, ne consegue altresì che, quando una persona in tutta buona fede passerà per una steppa o per un sito incolto qualunque, andrà soggetta ad una pena.

Questa mi pare cosa eccessiva e che può dare luogo nei piccoli paesi ad un'infinità di alterchi, questioni e litigi, sempre dannosi alla pubblica quiete; quindi io

coll'onorevole Fiastri convengo che la legge non debba fare altro che sanzionare lo stesso principio stabilito nel Codice, che, cioè, nessuno possa avere diritto di introdursi nei fondi altrui contro il divieto del proprietario, qualunque sia il modo con cui questo divieto possa essere dato; sicchè, quando un cacciatore si presenti per entrare in un fondo, ed il rappresentante del proprietario dica *non voglio*, il cacciatore debba ritirarsi. Ci sono poi i casi in cui il divieto deve presumersi, e questi casi sono indicati. Se per di più a questa indicazione vuolsi aggiungere, sebbene non ve ne sia bisogno, che si abbia per divieto l'esistenza di pali intorno al fondo, che portino scritto *Divieto di cacciare*, io nulla ho ad opporre. Dirò che nel mio articolo primitivo non c'era questa disposizione, perchè era indicata poi in un articolo successivo, per il quale anzi io stabiliva delle pene maggiori.

Quindi io mi associo alla proposta Fiastri, e propongo l'aggiunta onde appagare i giusti desiderii della Commissione.

SALVAGNOLI, relatore. Io credo che, tutto considerato, e dopo aver sentiti gli onorevoli preopinanti, debbo star fermo a sostenere l'articolo della Commissione, il quale mi pare provveda meglio, nell'interesse della proprietà e dei cacciatori stessi, che non le loro proposte. Io non convengo affatto che l'articolo nuoccia al diritto di proprietà, ma credo sia conforme al Codice ed agli interessi comuni. Quindi la Commissione sostiene il suo articolo come è stato redatto.

FIASTRI. Io desidero dar ragione all'onorevole Di San Donato del perchè abbia cambiato idea. Io, da quei principii di diritto che aveva fiso nell'animo, aveva dedotto che si dovesse mettere una disposizione conforme a quella che egli ha proposta. Ma l'onorevole Alippi mi ha richiamato alla memoria l'articolo 712 del Codice civile che nel momento io non ricordava. Epperchè ho dovuto modificare la mia primitiva idea per mettermi in accordo colle disposizioni generali della legge. Quindi io mi sono accostato all'articolo proposto dall'onorevole Sanguinetti nella Commissione.

Io accetterei il primo alinea di quell'articolo, e mi basterebbe, perchè per me le leggi quanto più sono generali, tanto sono migliori. Se veniamo a delle specialità, bisognerebbe fare un dizionario. Tuttavia, siccome io non posso far la legge da me solo, ho creduto di accordarmi coll'onorevole Sanguinetti nella redazione intera di quell'articolo. Ecco le ragioni per le quali io, a malincuore direi così, ho dovuto scostarmi dalla primitiva idea che aveva espresso.

PRESIDENTE. In quest'articolo adunque vi è un emendamento dell'onorevole Di San Donato.

Avvi poi la proposta dell'onorevole Fiastri, che consiste nella sostituzione dell'articolo 12 primitivo, sottoemendato dall'onorevole Sanguinetti, con alcune parole di aggiunta.

Metto prima ai voti l'emendamento dell'onorevole Di San Donato, che evidentemente è il più ampio.

Ne do lettura :

« A nessuno è lecito d'introdursi a cacciare nel fondo altrui senza il permesso del possessore. »

Chi approva quest'articolo 9 sorga.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

« Art. 10. Colui che esercita la caccia con arme da fuoco senza il permesso di portare tali armi incorre nell'ammenda di lire 10. L'arma che ha servito per contravvenire alla caccia, quando non cada nel novero delle armi proibite, non sarà nè sequestrata nè confiscata, se il contravventore sarà munito del permesso di portare armi da fuoco.

« L'anzidetta pena sarà accresciuta della metà se la contravvenzione sarà avvenuta in tempo di caccia proibita.

« Coloro che esercitano la caccia con reti ed altri ordigni, in contravvenzione agli articoli 2 e 3, incorreranno in un'ammenda eguale al doppio della tassa stabilita dalla tariffa per ciascun genere di caccia.

« Quando le contravvenzioni sieno avvenute in tempi di caccia proibita, l'ammenda sarà duplicata.

« Le contravvenzioni all'articolo 5 sono punite col'ammenda di lire 15 a lire 50.

« Le contravvenzioni all'articolo 7 sono punite con ammenda estendibile a lire 50.

« Le contravvenzioni all'articolo 8 sono punite col'ammenda non minore di lire 30. »

L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. Secondo il mio modo di vedere prima di passare al capitolo 2, *Delle pene*, molte altre disposizioni dovrebbero introdurre a questo punto nel presente progetto, e tra le altre la prima sarebbe di stabilire certe presunzioni legali di esercizio attuale di caccia contro colui che fosse sorpreso in date circostanze di luogo, portatore di certi ordigni o proiettili da indicarsi dalla legge. La Commissione si dimostrò un po' troppo innocente sotto questo rapporto. Senza di ciò non ne faremo nulla ed i cacciatori, gente svelta ed inclinata a certi sotterfugi, andranno a cacciare sotto gli occhi degli agenti di polizia e non potranno essere contravvenuti.

Ci sarebbero poi mille altre cose da aggiungersi: per esempio, il Consiglio provinciale delibera la chiusura della caccia per un dato giorno. Pure un certo numero di giorni ci deve essere tra quello in cui il decreto viene pubblicato e quello da cui cominciar ne deve la osservanza. E questi termini deggiono pure stabilirsi per legge.

Bisognerebbe anche concretare quest'altra idea. I prefetti delle provincie limitrofe è pure indispensabile si comunicino le deliberazioni dei rispettivi Consigli provinciali, per essere portati a cognizione del pubblico nei singoli comuni limitrofi. Si possono forse di-

menticare questi preliminari che sono sostanziali allorquando si vuol garantire l'esecuzione di qualsiasi provvedimento di una pubblica autorità ?

Ma lascio tutto in disparte dopo la votazione dell'emendamento Di San Donato, che ci ha fatto un bel regalo.

DI SAN DONATO. A chi ?

MORINI. Ai cacciatori, all'erario, e senza necessità.

DI SAN DONATO. Ho salvato la proprietà.

MORINI. Non avete salvato nulla, perchè pur troppo si andrà a caccia ciò nonostante, ed avrete la filantropica consolazione di avere, senza vantaggio per la proprietà e senza necessità di sorta, creato un fomite di litigi e di guai.

Dopo l'emendamento Di San Donato adunque io, nei panni della Commissione, prenderei il mio fascicolo e dichiarerei di ritirare il progetto di legge che è pure di iniziativa parlamentare, proclamando ai quattro venti che la caccia ai cittadini osservanti delle leggi dello Stato è assolutamente proibita, o quasi... Tale è, secondo me, il concetto dell'articolo testè adottato, rimpetto al quale io mi asterrò da qualsiasi altra proposta sul presente progetto; darò il voto negativo nell'urna, non potendo io approvare disposizioni che, a mio avviso, non sono conformi alle parole ed allo spirito dell'articolo 712 del Codice civile.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare io metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato.)

« Art. 11. In caso di recidiva nello stesso reato incorso entro l'anno dalla data della sentenza, il contravventore sarà condannato al doppio della pena stabilita per la contravvenzione.

« La suddetta condanna lo priverà inoltre della facoltà di cacciare per un anno, allorchè si tratti di recidiva per caccia in tempo di divieto. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le pene pecuniarie portate dalla presente legge si convertiranno, in caso d'insolubilità del contravventore, nella pena degli arresti o del carcere, a norma delle veglianti leggi penali, purchè gli arresti non eccedano il termine di giorni dieci, ed il carcere non ecceda giorni quindici. »

(È approvato.)

« Art. 13. Tutte le trasgressioni previste dalla presente legge saranno perseguite d'ufficio dal Ministero pubblico, senza pregiudizio dei diritti conferiti alle parti lese dalle leggi vigenti.

« Tuttavia nel caso di caccia sopra il possesso altrui si procede a querela delle parti interessate. »

(È approvato.)

« Art. 14. La cognizione delle infrazioni alla presente legge, qualora non vi siano connessi reati di competenza delle Corti d'assise o dei tribunali, spetterà ai pretori, i quali procederanno a norma del Codice di

procedura penale, salvo, quanto alle prove, il disposto dell'articolo 18 e seguente. »

(È approvato.)

« Art. 15. I processi verbali asseverati con giuramento entro le ventiquattro ore dopo constatata la contravvenzione avanti il pretore od il sindaco da due agenti governativi o comunali, come sarebbero i reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie doganali, forestali, guardie daziarie o campestri, ecc., faranno fede in giudizio fino a prova in contrario. »

(È approvato.)

« Art. 16. All'oggetto di accertare le contravvenzioni agli articoli 8 e 9, sono autorizzate le perquisizioni presso i pollaioli, i venditori di cacciagione e gli esercenti trattorie, alberghi, osterie, e i venditori di commestibili nei luoghi pubblici, botteghe, magazzini e depositi di detti venditori di commestibili nelle locande, trattorie e nelle osterie.

« Dovrà però trovarsi presente alle perquisizioni un delegato od applicato di sicurezza pubblica, ovvero un ufficiale o bass'ufficiale dei carabinieri reali, o il sindaco, o chi ne fa le veci. »

(È approvato.)

« Art. 17. Ogni azione relativa alle trasgressioni previste dalla presente legge sarà prescritta nel termine di un mese a contare dal giorno del reato. »

(È approvato.)

« Art. 18. Per le contravvenzioni in materia di caccia, le quali non implicino altro reato e neppur quello del porto d'armi senza permesso, il contravventore sarà sempre ammesso a far cessare il procedimento a qualunque punto si trovi, purchè solo non sia pronunziata la sentenza, pagando la media della pena pecuniaria comminata per la relativa contravvenzione e le spese già fatte.

« Se si tratta di violazione del divieto del possessore sarà sempre in facoltà di questo di far cessare il procedimento, purchè il contravventore paghi tutte le spese degli atti già fatti. »

Verrebbero tolte le ultime parole: « oltre all'indennità di lire 10 da devolversi all'agente che ha accertato la contravvenzione. »

SANGUINETTI. Osservo che, dappoichè fu votato l'emendamento dell'onorevole Di San Donato, il secondo comma di quest'articolo non ha più ragione di essere.

MINGHETTI, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Io pregherei l'onorevole Di San Donato, il quale ha proposto quell'emendamento, che è stato accettato, all'articolo 9, di considerare se, stante il suo emendamento, il secondo paragrafo dell'articolo 18 possa ancora conservarsi tale e quale si trova; imperocchè si dice: *se si tratta di violazione del divieto del possessore, sarà sempre in facoltà di questo di far cessare il procedimento, purchè il contravventore paghi tutte le spese degli atti già fatti*. Questo supponeva

che vi fosse un divieto manifesto in uno dei due modi che la Commissione aveva contemplato; ma oggi che la proibizione viene assoluta, che per cacciare nel fondo altrui occorre un permesso, non so se questo paragrafo possa sussistere nella forma almeno in cui è espresso.

SALVAGNOLI, *relatore*. Io credo che non possa più sussistere, come ha bene osservato l'onorevole Sanguinetti.

DI SAN DONATO. Io non ho inteso bene le osservazioni del signor ministro.

PRESIDENTE. Si tratta dell'articolo 18 il quale ha un secondo comma del seguente tenore:

« Se si tratta di violazione del divieto del possessore sarà sempre in facoltà di questo di far cessare il procedimento, purchè il contravventore paghi tutte le spese degli atti già fatti. »

L'onorevole Sanguinetti, il ministro e la Commissione hanno fatto notare che, dopo l'approvazione del suo emendamento, non ci sarebbe più ragione di essere di questa seconda parte dell'articolo 18, e quindi, se non c'è opposizione, si intenderà approvato l'articolo 18 nella sola prima parte.

(È approvato.)

« Art. 19. Il prodotto delle pene pecuniarie sarà devoluto, un terzo agli agenti che avranno accertata la trasgressione, e gli altri due terzi al comune. »

L'onorevole Petrone propone che quest'articolo sia così modificato:

« Il prodotto delle pene pecuniarie sarà devoluto, un terzo agli agenti che avranno accertata la trasgressione, un terzo al comune, e un terzo al proprietario del fondo in cui sarà verificata la trasgressione. »

La parola spetta al deputato Petrone.

PETRONI. Io ho creduto di proporre quest'emendamento all'articolo 19 in un senso di equità, dappoichè faccio riflettere alla Camera che non mi sembra giusto che le multe a cui sarà condannato il trasgressore debbano andare a favore degli agenti forestali e del comune, restando escluso il proprietario.

In conseguenza, all'articolo 19 dove dice che due terzi delle multe sarebbero devoluti al comune, io ho portato la modifica che un terzo sia devoluto al comune e un terzo al proprietario, il quale avendo ricevuto un danno è giusto che sia indennizzato con una parte delle multe.

Se la Commissione non ha niente in contrario, io spero che voglia approvare queste modifica da me proposta.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Innanzi tutto domando se la Commissione accetta la modifica proposta dall'onorevole Petrone.

SALVAGNOLI, *relatore*. La Commissione non può accettarla.

PRESIDENTE. Allora domando se è appoggiata da quindici membri.

(È appoggiata.)

SANGUINETTI. La Commissione ha discusso lungamente su quest'articolo, ma la discussione si aggirò specialmente nel vedere se conveniva lasciare il provento di queste multe allo Stato oppure al comune. Convenne fosse meglio lasciarlo al comune, onde avere nel municipio un agente il quale sorvegliasse e fosse stimolato all'esecuzione della legge.

Altra ragione per cui si lasciò al comune egli è che, essendo scopo della legge di mettere un argine, per così dire, all'eccessiva distruzione del selvaggiume, locchè torna di danno all'agricoltura, si voleva che l'utile che veniva dalle multe andasse in certo modo a compensare il comune del danno che ebbe nel proprio territorio dalla caccia fatta senza permesso o con modi dalla legge vietati. Questi sono i motivi principali. Altro motivo per cui si lasciarono al comune le multe si è perchè si addossarono ai comuni gli oneri di pagare i premi a coloro che distruggono animali nocivi. Per queste ragioni la Commissione ebbe a concludere che fosse meglio lasciare le multe ai comuni.

Si agitò poi lungamente la questione se fosse o non fosse conveniente il lasciare su queste multe un premio agli agenti; è una questione grave, e questa non essendo stata sollevata, io non c'entro.

Vengo ora alla proposta Petrone. Egli vuole che una parte delle multe sia riservata ai proprietari, sul terreno dei quali si contravenne alla legge sulla caccia.

Questa proposta non parmi abbia delle basi ragionevoli.

Diffatti, signori, che cosa egli vi dice? Egli vi dice: il proprietario ebbe il danno; dunque abbia l'utile della multa.

Io comincio a contestare questa premessa del suo ragionamento, imperocchè il proprietario avrebbe avuto il danno quando fosse ammesso o fosse ammissibile che gli animali selvatici, i quali sono del primo occupante, fossero del proprietario del suolo in cui furono presi. Questa teoria non la troviamo nel giure romano, come non la troviamo in nessun giure di tutti i popoli civili. Quindi questo non è ammesso. Il proprietario può avere dei danni quando, contro il suo divieto, il cacciatore si sia introdotto in un suo fondo e ne abbia danneggiati i raccolti, ma questi danni sono compensati coll'appello che il proprietario può fare alle disposizioni del Codice civile, quando abbia promosso un giudizio contro quel tale il quale ha violato il territorio altrui, poichè evidentemente, oltre la multa portata da questa legge, il contravventore è obbligato al risarcimento dei danni. Quindi qui il proprietario non c'entra per niente.

Ma c'è poi una ragione di amministrazione, la quale deve consigliare la Camera a respingere affatto quella proposta. Volete voi che l'amministrazione vada a te-

nera un conto corrente con tutti i proprietari sul terreno dei quali può essersi contravenuto alla legge sulla caccia? È egli questo possibile? Inoltre le guardie che constatano la contravvenzione possono con certezza, al momento in cui la costatano, dire: il suolo su cui la contravvenzione fu fatta è piuttosto del proprietario *B*, che del proprietario *C*?

In alcuni casi questo sarà possibile, ma in altri, principalmente dove la proprietà è molto divisa, questo è impossibile.

Per conseguenza, anche per questa ragione, io pregherei l'onorevole Petrone di non insistere nella sua proposta, la quale non ha una base ragionevole di diritto, come ho accennato poc'anzi, e d'altra parte porterebbe degli incagli nell'amministrazione di queste stesse multe.

Per questi motivi io voterò contro tale proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelini.

MICHELINI. Io entro nelle viste del preopinante, e non posso approvare l'emendamento che è stato proposto, mercè cui una parte delle pene pecuniarie sarebbe attribuita al proprietario. Il proprietario ha diritto all'indennità, e nulla di più; quando l'ha conseguita, non vedo perchè gli si debba dare altro premio.

Vorrei bensì proporre un altro emendamento, che mi pare più ragionevole.

Questo consisterebbe nell'aumentare la quota della multa, che deve spettare agli agenti che accertano la trasgressione alla legge.

Certamente il desiderio di noi tutti è che la legge sia eseguita, che non ne vadano impunte le trasgressioni. Ebbene, l'unico mezzo di ottenere l'intento è di rendere vigilanti gli agenti incaricati di vegliare all'esecuzione. Si ha un bel fare, ma non saranno mai tali, se non saranno stimolati dal proprio interesse.

Di questo abbiamo avuto prova in Piemonte, dove una volta le trasgressioni alla caccia erano represses, perchè i carabinieri e gli altri agenti della forza pubblica partecipavano alle multe; poi andarono impunte perchè era cessata questa partecipazione.

Io ho una volta proposto che fosse ristabilita; ma mi si è obbietato che debbono gli uomini fare il loro dovere senza mire di materiali vantaggi, come se il legislatore facesse leggi per esseri angelici, e non per esseri sottoposti alle umane infermità.

Propongo pertanto che nulla si dia al proprietario; che due terzi della multa si diano al carabiniere, inseriente del comune, a chiunque, in una parola, accerta la contravvenzione, ed un solo terzo al comune; il quale di questo terzo deve chiamarsi contento, ed ancora più della esecuzione della legge sopra la caccia sul proprio territorio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Petrone.

PETRONE. Avendo visto che il mio emendamento non

è stato accettato dalla Commissione, come io mi augurava, e vedendolo in certo modo anche combattuto dall'onorevole Michelini, io non insisto, e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini vuol mandarmi il suo emendamento?

MICHELINI. Il mio emendamento consiste solo nel dire: « Il prodotto delle pene pecuniarie sarà devoluto per due terzi agli agenti che avranno accertata la trasgressione, e per l'altro terzo al comune. »

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini propone che il prodotto delle pene pecuniarie, invece di essere devoluto per un terzo agli agenti e per due terzi ai comuni, sia devoluto per un terzo al comune e per due terzi agli agenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Voci. Ai voti!

SANGUINETTI. La questione mi pare abbastanza grave perchè possano spendersi due minuti a combattere l'emendamento Michelini.

Io credo anzitutto che non sia necessario questo suo emendamento. Le multe andando ai comuni, questi possono disporne liberamente e potranno lasciarle anche tutte in premio agli agenti sia comunali, sia governativi, che abbiano fatte le contravvenzioni.

In secondo luogo dirò all'onorevole Michelini che, disgraziatamente, la pubblica moralità in Italia è talmente bassa che non possiamo fare un atto di fede sulla moralità di tutti gli agenti della pubblica forza. Nel dare loro i due terzi delle multe vi può essere pericolo di eccitarle a vedere e fare constatazioni di contravvenzioni dove non ci sono affatto.

Ci sono delle multe che possono arrivare fino a 100 lire ed oltre, sia pel cumulo delle contravvenzioni, sia per le disposizioni della legge di pubblica sicurezza relativamente al porto d'arme.

Ora vede l'onorevole Michelini che, quando noi abbiamo delle guardie campestri pagate con lo stipendio di lire 250 e 300 l'anno, che sono spinte dalla fame, facilmente può arrivare che inventino delle contravvenzioni non esistenti.

Abbiamo visto, giorni sono, pubblicato sui giornali che le stesse guardie di pubblica sicurezza hanno commessa una grassazione nel centro della città di Messina.

Ora, stando così le cose, il premio di un terzo della multa agli agenti, mi pare sufficiente; dico sufficiente nel senso di coloro che ammettono un tale principio. Quanto a me mi dichiaro contrario, lo ritengo come cosa immorale.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del deputato Michelini.

MICHELINI. Ho chiesto di parlare.

Appunto perchè le guardie campestri sono male retribuite, io credo che sarebbe bene, per rialzare la loro condizione, di dare loro questa entrata di più: equivarrebbe ad un aumento di stipendio. Del resto non tutti coloro, che invigileranno all'esecuzione della legge

sulla caccia, sono sotto la dipendenza ed allo stipendio delle comunali amministrazioni. Così, nè ai carabinieri, nè ad altri potrebbero applicarsi le osservazioni del deputato Sanguinetti, anche ammettendo che esse abbiano qualche opportunità.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento dell'onorevole Michelini è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 19. Lo rileggo:

« Il prodotto delle pene pecuniarie sarà devoluto, un terzo agli agenti che avranno accertata la trasgressione, e gli altri due terzi al comune. »

È approvato.)

« Art 20. Chiunque presenterà al sindaco un animale dannoso ucciso riceverà il premio stabilito nell'annessa tariffa allegato B.

« Il sindaco, nell'atto di rilasciare l'ordine di pagamento del premio, farà tagliare la zampa destra all'animale nocivo, affinchè non possa essere ripresentato in frode ad altro comune.

« Il premio stabilito per la uccisione degli orsi e dei lupi sarà pagato a carico della amministrazione provinciale; gli altri premi saranno a carico dell'amministrazione comunale. »

Ora bisogna dar lettura della tariffa.

SALVAGNOLI, relatore. Si potrebbe finire la legge e poi votare gli annessi, la tabella B e l'allegato A.

PRESIDENTE. Non intendo di mettere ai voti la tariffa ora, ma soltanto di darne comunicazione alla Camera perchè dalla medesima può dipendere l'accettazione dell'articolo.

« 1° Per un orso L. 60

« 2° Per un lupo » 30

« 3° Per una lince » 15

« 4° Per una volpe » 2

È aperta la discussione sull'articolo 20.

DI SAN DONATO. Domanderei che fosse aumentata la tariffa per le volpi, essendo molto più difficile l'uccisione di una volpe che quella d'un lupo. Vorrei che il premio fosse portato a lire cinque.

PRESIDENTE. Della tariffa discuteremo poi, per ora non si tratta che dell'articolo.

Pongo ai voti l'articolo 20 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 21. Sono abrogate le leggi ed i regolamenti in materia di caccia nelle varie provincie del regno, e sono derogate tutte le disposizioni di altre leggi o regolamenti che siano contrarie alla presente.

« Sono pure aboliti tutti i privilegi di caccia lesivi della proprietà privata. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

Si passa alla tariffa A per le licenze di caccia:

« 1° Per la caccia col fucile, con la balestra od altre armi da getto, la licenza s'intende compresa in quella

di portare le armi da fuoco accordata dalle autorità di pubblica sicurezza, a norma degli ordini veglianti; la tariffa però di questa licenza, che si esigerà mediante l'apposizione di una marca da bollo sulla medesima, è stabilita uniformemente nel regno a L. 10 »

« 2° Per la caccia con spingarda o con archibuso a cavalletto e con appoggio fisso, e per la caccia fissa delle palombe, colombelle e dei colombacci » 20 »

« 3° Per la caccia vagante con reti di lunghezza non maggiore di metri 12, siano semplici o doppie secondo la loro natura » 10 »

« 4° Per la caccia con cani levrieri, oltre la tassa del fucile o delle reti delle quali si facesse uso » 10 »

« 5° Per la caccia con reti fisse, purchè riunite in un sol posto e destinate allo stesso genere di caccia (come i rocoli, le prodine, i paretai, i boschetti per i tordi, le reti aperte per le lodole, le ragne, le pantere od antennelle, le pasate, i tramagli, i trascini, i covettoni e bertavelli per muta di quaglie, ecc.) fino alla lunghezza di metri 100 » 20 »

« Per le reti fisse oltre i 100 metri, la tassa si aumenterà di lire 1 per ogni 13 metri di lunghezza, calcolando le frazioni di decina per l'intero.

« 6° Per la caccia vagante con panie. . . . » 4 »

« 7° Per la caccia fissa con lacci in aria, catrappole, trabocchetti per gli uccelli minuti purchè riuniti in un solo posto, fino al numero di 500 » 20 »

« La tassa si aumenterà, oltre il numero di 500, di lire 2 per cento, calcolando le frazioni di cento per l'intero.

« 8° La licenza preciserà il genere di caccia per cui fu rilasciata, il luogo per la caccia fissa, la lunghezza delle reti, ed il numero dei lacci in aria, catrappole, trabocchetti, in conformità della presente tariffa. »

MICHELINI. Io prego la Commissione e la Camera di accondiscendere alla soppressione della lunga parentesi che è nel numero 5, là dove si dice: *Come i rocoli*, ecc., sino al fine della parentesi stessa, la quale termina poi con un *eccetera*.

Io mi sono una volta occupato con molto amore della scienza legislativa. Ma confesso che non posso rendermi ragione come mai in un testo di legge, di cui il pregio principalissimo è la precisione, la chiarezza, la concisione, possa entrare un *eccetera*. Non dia dunque l'Italia questo scandalo al mondo, se vuole essere riputata erede di quei sommi legislatori che furono i Romani.

Del resto le parole generali che precedono la parentesi la rendono inutile, perchè in esse sono comprese tutte le particolari designazioni della parentesi, ed inoltre quelle vagamente designate dall'*eccetera*.

Spero pertanto che la Commissione acconsentirà all'onesto mio desiderio.

SALVAGNOLI, *relatore*. Faccio notare all'onorevole Michelini che questa parentesi non è nel corpo della legge, ma nella tariffa, ed è posta a modo esplicativo per chiarire qual è veramente il concetto.

Credo che questa giovi più ritenerla che toglierla. Però non ci metto nessuna importanza a sostenere questa parentesi, che si può anche abbandonare.

PUCCIONI. Io vorrei far avvertire alla Commissione ed alla Camera un fatto abbastanza singolare che è palese, ove si ponga a riscontro il numero 1 della tariffa che è stata letta or ora coll'articolo 10 della legge già votato. Nel numero 1 si dice: « Per la caccia col fucile, ecc. la licenza in cui s'intende compresa in quella di portare le armi si otterrà mediante il pagamento di lire 10. » Ora, all'articolo 10 si stabilisce che la caccia fatta con armi da fuoco senza il permesso di portare armi è punita con un'ammenda di lire 10.

MARTELLI-BOLOGNINI. L'articolo non è più quello. È stato cambiato.

PUCCIONI. Allora aspetto gli schiarimenti che mi vorrà dare l'onorevole Martelli-Bolognini.

SANGUINETTI. Io debbo dare una ragione all'onorevole Puccioni.

PUCCIONI. Si tratta di un fatto.

SANGUINETTI. Adesso gli do ragione del fatto e dell'articolo.

L'articolo dieci stabilisce lire 10 di multa per quello che caccia collo schioppo senza permesso di cacciare con quest'arma; il permesso di cacciare collo schioppo è inchiuso nella licenza di portare armi da fuoco.

Ora, noti l'onorevole Puccioni che colui il quale caccia senza permesso, oltre le lire 10 di multa stabilite da questa legge, incorrerebbe in pene di polizia od al carcere estensibile a tre mesi, a termini della legge di pubblica sicurezza, per la mancanza del permesso di porto d'armi; sicchè potrebbe essere, per esempio, condannato all'ammenda di lire 50, e di più a lire 10 per la violazione di questa legge.

È questa la ragione per cui la multa pare corrispondente alla tariffa; ma questo non è, poichè la multa di lire 10 dovrebbe cumularsi coll'altra di lire 50 stabilita per la contravvenzione alla legge di pubblica sicurezza.

Come vede l'onorevole Puccioni, se noi avessimo messo altre 50 lire di multa, la pena sarebbe stata eccessiva; poichè la legge s'informa a questo principio, che la caccia collo schioppo è meno dannosa, meno distruttiva delle altre, e che quindi per essa era necessario di stabilire delle pene minori, e si è stabilita una pena di lire 10 per quello che contravviene al primo articolo della tariffa; poichè, contravvenendo a quell'articolo, s'incorre già nella pena stabilita per la mancanza del porto d'armi, cioè in pena di polizia o nel carcere estensibile a tre mesi.

PUCCIONI. Le spiegazioni date dall'onorevole Sanguinetti mostrano alla Camera, per lo meno, che la legge è fatta bastantemente male; e non so se i magistrati che dovranno poi applicarla potranno contentarsi delle osservazioni certo molto dotte e molto profonde dell'onorevole Sanguinetti.

Io mi ricordo una regola che insegna che, quando si tratta d'applicare una pena, i magistrati debbono preferire, nell'applicazione della pena, l'interpretazione restrittiva anzichè la esclusiva come proporrebbe l'onorevole Sanguinetti. Quindi si potrebbe per lo meno, onde togliere questo dubbio, la cui gravità non vorrà essere disconosciuta da alcuno, aggiungere nel coordinamento degli articoli un inciso nel quale si dica che, oltre la pena per il fatto della contravvenzione di cacciare senza permesso di portar armi, sarà applicata anche quella della contravvenzione di porto d'armi senza licenza.

SALVAGNOLI, relatore. Io accetto, tanto più che la Commissione avrebbe preparata un'aggiunta la quale dice: « per i portatori di armi da fuoco saranno applicate sempre le disposizioni della legge di pubblica sicurezza. »

Nel coordinare la legge sarà tenuto conto di questa proposta.

ALIPPI. Domando la parola.

Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione, ed è che le regole del diritto comune provvedono al riguardo. Imperocchè nel Codice penale vi è un articolo (mi pare sia il 115) il quale stabilisce che, nel caso di due contravvenzioni, allora si debbono cumulare le pene (*Interruzione*), applicarle cioè simultaneamente, ma con un determinato limite. I tribunali insomma hanno nelle disposizioni generali del Codice penale una norma sicura per regolarsi nel concorso di due o più contravvenzioni.

PUCCIONI. Per quanto la discussione diventi quasi accademica...

MASSARI G. È in famiglia.

PUCCIONI. mi piace avvertire che l'osservazione dell'onorevole Alippi ribadisce sempre più la mia. La legge è incompleta, e i magistrati nell'applicarla dovranno ricordarsi il principio che, quando un'azione costituisce più titoli di reato, essa deve riportarsi sotto quel titolo che è più grave.

Quindi rimarrebbe sempre più giustificata la giustezza delle mie considerazioni, la cui importanza è posta in rilievo dall'aggiunta provvidamente proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che all'articolo 10, quando si farà il coordinamento della legge, si metta un'aggiunta in cui sia espresso questo concetto: « per i portatori d'armi da fuoco senza permesso saranno applicate le disposizioni della legge di pubblica sicurezza. »

Se non c'è opposizione, nel coordinamento si introdurrà quest'aggiunta.

Se nessuno chiede la parola sull'allegato *A*, *tariffa per le licenze di caccia*, lo metto ai voti...

MICHELINI. Mi pare che la Commissione, per bocca dell'onorevole Sanguinetti, acconsentisse alla soppressione da me proposta della parentesi; allora resta inutile metterlo ai voti, perchè nessuno lo approverebbe.

SALVAGNOLI, relatore. La Commissione acconsente di togliere tutta la parentesi.

PLUTINO AGOSTINO. Nel terzo comma per la caccia vagante con reti occorre una licenza portata a dieci lire. Ora, ci sono delle reti appena di un metro, piccole reti con cui la gioventù, gli scolari vanno in giro a puro divertimento nei cascinali, e non credo che per queste reti si possa imporre una licenza di lire 10. Vorrei che, come si è messo un *maximum* per le reti, così si mettesse anche un *minimum* entro cui non si andasse soggetti ad una multa, o che almeno fosse diminuita.

SALVAGNOLI, relatore. Per verità io non conosco, e me ne appello ai cacciatori, reti così piccole che sieno inferiori ai quattro o cinque metri; la caccia con reti così piccole si fa per prendere gli uccelli all'acqua o, come si suol dire, all'abbeveratoio, e questo credo debba essere proibito. In verità io non saprei stabilire per le reti una misura minore di 12 metri.

PLUTINO AGOSTINO. Io assicuro l'onorevole Salvagnoli che in alcune contrade le reti non oltrepassano l'estensione di uno per due metri; ne ho vedute io moltissime; è un piccolo giocattolo; se vogliamo metterci la multa di 10 lire, la trovo esagerata.

MASSARI GIUSEPPE. Ha ragione.

PLUTINO AGOSTINO. E siccome la legge si fa per tutta l'Italia, e non per alcune contrade, io prego l'onorevole Salvagnoli di tenere questa mia osservazione di fatto e di ponderarla per quanto vale. Se vuol mettere un minimo per le reti, lo metta; però dica da metri 6 a metri 12.

SALVAGNOLI, relatore. Accetto.

PLUTINO AGOSTINO. Allora siamo d'accordo. Sieno eccettuate le reti al disotto di sei metri.

MARTELLI-BOLOGNINI. Io non posso ammettere che colle reti di una lunghezza minore a 6 metri si possa andare a caccia senza pagare alcuna tassa. Faccio osservare all'onorevole Plutino che qui non si tratta di una multa, si tratta di una tassa...

PLUTINO AGOSTINO. Se ne ponga una proporzionata.

MARTELLI-BOLOGNINI. Che la tassa sia piccola, pazienza, ma l'esenzione assoluta mi pare un po'troppo.

PRESIDENTE. Se la Camera mi permette, mi parrebbe che, entrando nell'idea dell'onorevole Plutino, si potrebbe fissare che per la lunghezza minore di sei metri sia stabilita la tassa di lire quattro.

PLUTINO AGOSTINO. Accetto questa modifica.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione nel coordinare la legge al n° 3 per la caccia vagante dividerà in due

categorie queste reti: al disotto di sei metri pagheranno quattro lire, al disopra di sei metri pagheranno otto lire. Se non ci sono altre osservazioni, la tariffa s' intenderà approvata, tolta la parentesi al n° 5.

(È approvata.)

Allegato B. — Premi da accordarsi a chi presenterà al comune uno dei seguenti animali nocivi, morto:

- « 1° Per un orso L. 60
- « 2° Per un lupo » 30
- « 3° Per una lince » 15
- « 4° Per una volpe » 2

MAROLDA-PETILLI. Lodo ed apprezzamento che la Commissione abbia introdotto in questa legge una tariffa per gratificare coloro i quali presenteranno ad un comune degli animali nocivi morti. Però io pregherei la Commissione e la Camera a volere introdurre nella stessa tariffa una distinzione per rapporto al loro sesso. Vorrei cioè che coloro i quali presenteranno animali maschi sieno premiati in un modo, e quelli che presenteranno animali femmine sieno premiati in un altro. È inutile il dire alla Camera le ragioni per le quali io propongo questa distinzione di trattamenti. Si sa che la femmina è quella che contribuisce molto di più all'aumento della specie, prodiga le sue cure ai piccoli nati, li educa a mal fare, insegna persino loro a rubare. (*ilarità*)

Dunque io vorrei che si ammettesse una distinzione nella tariffa. Io vorrei che per un orso maschio restassero le lire 60, secondo propone la Commissione, ma per una femmina metterei lire 100; così per un lupo lire 30, per una lupa lire 40; per una lince maschio lire 15, per una femmina lire 20; per una volpe maschio (ritenendo anche le giuste osservazioni dell'onorevole mio amico Di San Donato) direi che, invece di lire 2, si mettessero lire 4, per una femmina lire 6.

Di più vorrei ancora che si tenesse in considerazione se la femmina fosse uccisa in istato pregnante, recidendo, che sia giusto dare un premio a coloro quali hanno quest'avventura, giacché non si distruggono solo allora un animale nocivo, ma si distruggono anche tutti i nascituri.

Del resto, di ciò io non faccio una precisa proposta ma osservo solo alla Camera che nelle provincie meridionali si usava dare una gratificazione a chi ammazzava una lupa, giacché nelle provincie meridionali non vi sono orsi.

PRESIDENTE. Mi mandi scritta la sua proposta.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SALVAGNOLI, relatore. La Commissione accetta la distinzione che propone l'onorevole Marolda-Petilli; però faccio osservare ad esso come pure all'onorevole Di San Donato, i quali mi pare volessero stabilire il premio di lire 5 per le volpi, come era stato messo nel primo progetto, che vi sono dei comuni in cui si ammazzano moltissime volpi, per cui si metterebbe un onere troppo grave; epperò la Commissione era ve-

nuta nella deliberazione di mettere la tassa di lire 2. Io conosco dei comuni in cui se ne ammazzano parecchie migliaia. Quindi si potrebbe portare a lire 3, che parmi sia anche un premio sufficiente, poichè il cacciatore ha pure il valore della pelle, di cui si fa un commercio assai esteso.

DI SAN DONATO. Io accetto volentieri l'emendamento dell'onorevole Marolda-Petilli; però lo pregherei a fare in modo che la tariffa fosse diminuita quanto all'orso, perchè uno che ammazza un orso ha già un vantaggio, avendo la pelle e il grasso che valgono qualche cosa.

Dunque io metterei per un orso 40 lire, per un orso femmina 60 lire; per la volpe (mi perdoni l'onorevole Salvagnoli, in qualunque modo la vorrei distrutta), non credo che sia compensato con due lire chi ammazza una volpe. E noi sappiamo troppo per esperienza che cosa vuol dire essere volpe in questo momento per non perseguitarla e distruggerla quando se ne presenti il destro.

MAROLDA-PETILLI. Non ho nessuna difficoltà di aderire all'emendamento dell'onorevole Di San Donato, purchè la Commissione acconsenta alla variazione della sua tariffa da me proposta. Ed è stato appunto per questa considerazione, credendo cioè che la Commissione non voglia mutare la sua tariffa, che io ho preso questa come punto di partenza e di paragone nella mia proposta.

MARTELLI-BOLOGNINI. Circa alla differenza che ha proposto l'onorevole Di San Donato, la Commissione non credo di doverla accettare quanto alle volpi, per motivi già indicati dall'onorevole relatore.

D'altra parte la distinzione fatta dall'onorevole Marolda-Petilli è giustissima, e la Commissione proporrebbe che si dicesse che per la femmina di ciaschedun animale si dovesse aumentare della metà la tariffa stessa; e in quanto alla volpe si estendesse a lire 3.

PRESIDENTE. Dunque se non ci sono opposizioni si intenderebbe questa tariffa così stabilita:

- « Per un orso L. 60
- « Per un lupo » 30
- « Per una lince » 15
- « Per una volpe » 3

e per i medesimi animali di sesso femminile la metà di più. »

Metto ai voti questa tariffa.

(È approvata.)

Così rimane esaurita la discussione del presente progetto di legge.

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE DISPOSIZIONI VIGENTI INTORNO ALLA COLTIVAZIONE DEL TABACCO IN SICILIA.

PRESIDENTE. Se la Camera lo permette, si potrebbe passare alla discussione dell'altro progetto di legge

sulle disposizioni vigenti intorno alla coltivazione del tabacco in Sicilia, il quale pare che non debba dar luogo a discussione, e consta di un solo articolo. (V. *Stampato* n° 307.) Ne do lettura:

« *Articolo unico.* È abrogato l'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3018, relativo al trasporto ed al deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana. »

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

ISTANZA E PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

RICCIARDI. Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di rammentarsi della promessa fatta alla Camera, ed a me in modo speciale, della presentazione di un progetto di legge per la cessione dei suoli del Castelnuovo alla città di Napoli.

Io dissi che in tale occasione sarei tornato sul progetto di legge, molto più ampio, da me già presentato intorno ai forti di Napoli; vorrei che in questo scorcio di Sessione questa questione venisse decisa, altrimenti la città di Napoli dovrà aspettare un altr'anno prima di avere i suoli desiderati e che le sono sì necessari.

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari esteri. Mi ricordo perfettamente di aver promesso all'onorevole Ricciardi che il disegno di legge relativo alla cessione di una parte del terreno che appartiene a Castelnuovo di Napoli sarebbe stato presentato alla Camera, ed io credo che il mio collega il ministro della guerra fra pochi giorni sarà in grado di adempiere a questa promessa.

Deve essere ancora portata in Consiglio dei ministri, e dopo questa formalità, che è indispensabile, ritengo che verrà presentato alla Camera.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole deputato Serafini a presentare una relazione.

SERAFINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla transazione stipulata tra il ministro delle finanze e gli eredi di Liborio Marignoli, già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel circondario di Camerino. (V. *Stampato* n° 72-A.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SVOLGIMENTO DELLO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPUTATO ALVISI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Alvisi per l'istituzione di una Banca a favore dello Stato e per provvedimenti relativi agli istituti di credito. (V. *Stampato* n° 314.)

Ha facoltà di parlare il proponente.

ALVISI. Il progetto che ho avuto l'onore di presentare è di una grave importanza, perchè, come tutti avranno potuto verificare dalla sua lettura, presenta i caratteri di una vera proposta finanziaria, la quale è destinata a supplire in gran parte alla proposta fatta dall'onorevole ministro delle finanze, la di cui accoglienza non fu favorevole finora nel Comitato privato.

Siccome l'onorevole ministro delle finanze nella sua relazione del 21 aprile ha accusato la Camera e specialmente l'Opposizione di criticare i progetti di legge senza sostituire, nel momento stesso in cui vengono prodotti, altri progetti che presentino minori difficoltà nella loro attuazione di quelli proposti dal ministro delle finanze; così, non tanto per isdebitare l'Opposizione da questa censura, quanto per adempiere al mio obbligo di deputato, ho creduto bene di presentare un progetto, il quale, spero, sarà accolto con favore e preso in considerazione dalla Camera.

Questo diritto d'iniziativa parlamentare, io ho creduto di farlo prevalere altre volte « col progetto di legge da me presentato nell'occasione della liquidazione sull'asse ecclesiastico, come in quella della tassa sul macinato colla contro-proposta della tassa di famiglia. » Mi sono permesso di presentare i due progetti indicati perchè mi pareva allora, ed ora mi confermo, che avrebbero evitati i danni i quali furono preveduti e poi avvennero in fatto, per effetto di quelle leggi.

Della sapienza del domani sono piene le fosse ha detto l'onorevole ministro, e forse egli non avrebbe scagliato questa sentenza contro l'Opposizione, se avesse letto i discorsi che in quella circostanza furono pronunziati, ed avrebbe dato altra forma ed altra base alla sua esposizione finanziaria.

Intanto è certo che dalla esposizione del ministro Cambrey-Digny sui bilanci del 1869 e del 1870 si vede un disavanzo, dal ministro calcolato per il 1869 in 104 milioni e per il 1870 in 128 milioni, in tutto 232 milioni. Senza entrare nella discussione che sarebbe prematura sopra l'entità della cifra del disavanzo che, secondo un esame coscienzioso e bene appurato delle cifre ufficiali, verrebbe a montare ad una somma molto maggiore; ammesso che in questa circostanza non si tratta di verificare la vera somma dei disavanzi, ma soltanto di stabilire una cifra approssimativa, così mi permetto di tenere per veri i disavanzi stabiliti dal signor ministro nella sua relazione in 272 milioni.

Abbiamo poi il servizio del Tesoro il quale, secondo il ministro, avrebbe un sopravanzo nel 1869 di 64 milioni. Ma questi 64 milioni sarebbero in più nelle casse dello Stato se corrispondessero esattamente i pagamenti registrati nel bilancio dell'entrata.

Ma, siccome nella relazione sul bilancio dell'entrata l'onorevole Maurogò nato, relatore della Commissione parlamentare, espresse un'opinione che non è affatto favorevole al bilancio dell'entrata quale fu preventivato dal ministro, così mi permetto di dubitare che vi sieno

questi 64 milioni che superano i bisogni del Tesoro ; molto più che con un'espressione felice l'onorevole Maurogò nato ha detto al ministro che la sua agile fantasia gli aveva fatta supporre una rendita assai superiore di quella che effettivamente può ripromettersi dalla riscossione delle imposte, e specialmente dalle due tasse che formano il cardine del sistema finanziario dell'onorevole Digny, cioè la *tassa del macino e l'aumento della tassa di registro e bollo*, provando il relatore che sull'una e sull'altra c'era una deficienza tanto notevole da potere, per parte sua, formulare la conclusione, che il bilancio dell'entrata non avrebbe quei risultati da tutti desiderati, che il ministro aveva forse preventivati piuttosto nella speranza che nella certezza.

Stabilite dunque le cifre dei disavanzi, determinate le somme che occorrono al Tesoro, noi troviamo una coincidenza nella somma complessiva ; diffatti i disavanzi sommati fino al 1870 sarebbero di circa 800 milioni ; il servizio del Tesoro, a tutto il 1870, è coperto con 378 milioni in biglietti di Banca e 300 milioni in Buoni del Tesoro, e, aggiungendo a questi 678 milioni il disavanzo di 104 milioni, annunziato dal ministro pel 1869, avremo presso a poco gli 800 milioni, i quali vi rappresentano per coincidenza le stesse cifre dei disavanzi accumulati dal 1868 al 1870. Ora, domando al signor ministro, facendo punto sopra quest'argomento: cosa propone per riempire il vuoto del servizio di tesoreria e saldare i disavanzi di una cifra tonda di 800 milioni? Quali sono i sacrifici che il ministro ha esposti come possibili per far fronte a questo disavanzo accumulato di 800 milioni e per provvedere in qualunque modo al pagamento della somma che restasse scoperta nel servizio della tesoreria? La relazione del ministro vi presentava, come necessario pel servizio delle tesorerie nel 1870, il prestito di 100 milioni, sempre supponendo che il 1869 si pareggi colle cifre segnate nel bilancio dell'entrata. Dunque i disavanzi accumulati fino al 1870 si colmavano col prestito (ben inteso colla Banca) di 100 milioni, colla circolazione a corso forzoso dei 378 milioni e collo sconto dei Buoni del Tesoro.

Ma per impedire l'eccessiva quantità dei Buoni del Tesoro in circolazione, e per coprire il resto dei disavanzi accumulati per arrivare alla cifra di 800 milioni, vi proponeva un prestito forzoso di 320 milioni, che intendeva poi di versare in parte alla Banca, onde la Banca riprendesse il pagamento tante volte sognato dei suoi biglietti in ispecie metalliche. Nè bastava restituire alla Banca, mediante il sacrificio a cui si chiamava tutta la nazione, col prestito forzoso, i 378 milioni, chè conveniva concedere ad essa, per la promessa del prestito di 100 milioni di carta, il privilegio della emissione inconvertibile dei suoi biglietti; privilegio che prima ha goduto colla legalità esclusiva che essa aveva per statuto, ma che la Camera, con un atto ve-

ramente reclamato dalla giustizia e dalla necessità nazionale, poteva limitare od estendere in generale a tutti gli istituti di credito. La Banca Nazionale non si contentava della restituzione del prestito garantito dal pegno delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico, sopra il quale ha lucrati gli interessi, ma voleva ad un tempo strappare il privilegio che, come dimostrerò, rende assolutamente impotente il credito a stabilirsi in Italia; uccide fino dal suo nascere l'associazione bancaria, rende impossibile la circolazione dei capitali, la loro moltiplicazione col rapido giro delle cambiali a vista od a tempo, che è la causa motrice dell'aumento del lavoro e della produzione; lavoro e produzione che sono l'unica base vera, solida e sicura, dalla quale tutti gli statisti, tutti gli economisti, tutti i ministri del mondo aspettano lo sviluppo delle forze contributive di una nazione. Pur troppo noi saremmo al caso di tagliare l'albero soltanto per coglierne momentaneamente gli ultimi frutti.

Queste sono le fatali conseguenze che sicuramente devono derivare dal *fatto del privilegio* che si vuol concedere, per un tempo quasi indeterminato, alla Banca Nazionale.

Ma gli opportunisti, ed in generale tutti quelli che hanno studiata una sola pagina sul libro delle Banche dell'Europa e del mondo, vi stracciano questa pagina, e sottoponendola alla lettura del pubblico, vanno dicendo: guardate gli Stati d'Europa, non ne trovate nessuno che, o tosto o tardi, non abbia avuto bisogno di tenere al suo servizio *una Banca unica, privilegiata* di circolazione, chi non l'aveva l'ha creata. Ma io posso francamente ripetere: continuate la lettura, guardate al rovescio della medaglia, e troverete la storia vera del come e perchè i Governi ricorsero ad una sola Banca, e quali servizi essi abbiano effettivamente ricevuti.

Presso le altre nazioni, quando il Governo si trovò in bisogno di denaro, dacchè le sue cambiali o Buoni del Tesoro, e gli altri titoli di qualunque forma e natura non venivano accettati dal pubblico, pel discredito in cui era caduto; allora tutti i Governi tennero presso a poco il medesimo linguaggio nel chiedere soccorso a qualche stabilimento potente di credito, le cui cambiali o promesse di pagamento vedevano accettate alla pari ed a vista e dimandarono che, « invece delle cambiali dello Stato, ponessero in circolazione le proprie promesse di pagamento a vista o biglietti di Banca. »

Mi fermo un momento sopra questo punto, perchè non vorrei che dallo sviluppo successivo del mio progetto si potesse inferire, che io sia uno di quegli illusi i quali vorrebbero supplire ai bisogni dello Stato col creare carta-moneta e niente altro, avendo ancora quella fatale e stolida idea della regalia, cioè che lo Stato abbia il diritto di coniare la moneta del valore intrinseco che vuole. Ritengo bene che non mi mette-

ranno nell'elenco di coloro che scrivono come possibili queste cose nel 1869. Io mi accordo colla giurisprudenza che non attribuisce allo Stato altra facoltà che quella di emettere promesse di pagamento, le quali valgono in quanto lo Stato è sicuro di poterle pagare in un tempo più o meno determinato; non altrimenti che un privato il quale firma le cambiali ad una scadenza più o meno lunga, ed è rimeritato dal pubblico della fiducia a seconda che egli è certo di dover essere rimborsato in specie metalliche.

Se ad un Governo qualunque, fosse pure assoluto, venisse in mente di metter fuori della moneta coll'impronta della sua corona o della sua persona, e volesse farla passare per napoleoni d'oro, io credo che nessuno al dì d'oggi l'accetterebbe, quando fosse veramente di un peso o d'una lega inferiore a quella che effettivamente è stabilita dal consenso di tutti gli Stati d'Europa; non sono più i tempi in cui sarebbe permesso tosare le monete, confidando nella credulità del volgo e nella speranza che sarebbe riconosciuto lo stesso valore nella maggiore quantità necessaria ai loro bisogni non sempre giustificati.

Oramai queste teorie sono viete, sono condannate dal principio della libertà, dall'istruzione generale dei popoli, i quali sono avvezzi a vedere nell'oro l'intrinseco suo valore; tant'è vero, che il Belgio e l'Olanda hanno smonetizzato l'oro perchè credevano che la quantità pregiudicasse effettivamente al suo prezzo, rincarando tutte le merci.

Ho stimato opportuno di esporre per incidenza questa teoria, perchè, parlando del biglietto di Banca, non si creda che un ministro di finanza, unicamente perchè è ministro e perchè rappresenta un grande Stato, abbia diritto di far valere i biglietti di una Banca o i suoi come moneta metallica, unicamente perchè ci mette sopra la parola Stato o Governo. Ora, ad ogni somma di biglietti, se non può corrispondere immediatamente il cambio della specie metallica, devono però corrispondere altrettante obbligazioni così solide, così sicure, convertendo le quali più tardi in denaro, quando il credito sia naturalmente rialzato, si venga a barattare la carta-moneta colla moneta metallica, e ad estinguere le promesse scadute con effettivo contante.

Premesse tali dichiarazioni, mi sento più libero nel continuare l'interrotto ragionamento, che le Banche e gl'istituti di credito, i quali hanno annuito di fare un prestito riponendo nel portafoglio le cambiali di esso, e sostituendo le proprie pagabili a vista, abbiano fatto un'opera utile per loro e vantaggiosa per lo Stato. Il Governo in quei casi ha dovuto mettersi dietro ad uno stabilimento il quale aveva la fiducia del pubblico, fiducia che aveva meritata, perchè avendo una circolazione in carta inferiore ai buoni titoli ed ai valori del suo portafoglio e della sua cassa, poteva spingere la circolazione alla somma maggiore di cui abbisognava

per breve tempo lo Stato. Ma in Italia è stata questa la causa per cui abbiamo la circolazione a corso forzoso? No, o signori. Non fu il Governo che domandò alla Banca Nazionale il soccorso del suo credito, perchè simpatica all'Italia e perchè aveva una circolazione fiduciaria, accettata senza nessuna difficoltà dal pubblico? No, signori; questo stabilimento si è trovato nel caso per cui ogni banchiere, ogni individuo, ogni società industriale, sarebbe stata soggetta di critica e forse di procedure; si è trovato nel caso che il giorno « *in cui le cambiali a vista gli furono presentate, non ha potuto fare onore ai suoi impegni di convertire immediatamente le sue cambiali in moneta metallica*; e perciò ha dovuto ricorrere al Governo, il quale non si è peritato di dare il corso forzoso alle sue cambiali, cioè di sospendere indefinitamente il pagamento di esse al portatore.

Ma allora il Governo doveva almeno provvedere come vi ha provveduto quello di Francia. Nel 1848 alla Banca francese sono accorsi in massa i portatori di biglietti, per cui la Banca ha dovuto ricorrere al Governo onde momentaneamente essere autorizzata a sospendere il cambio dei propri biglietti in moneta metallica. Ma la Banca di Parigi non ha profittato del privilegio concesso con decreto governativo, per estendere oltre misura la sua circolazione; invece l'ha limitata precisamente a quella somma che in quel momento non poteva pagare, per cui il pubblico, vedendo che non si aumentava la circolazione dei biglietti, ha ripreso fiducia e i depositanti hanno cominciato a versare l'oro nelle casse della Banca; dopo pochi giorni il biglietto era tornato alla circolazione vera effettiva, cioè in corrispondenza al metallo esistente nelle casse della Banca, e l'aggio era totalmente sparito.

Invece il nostro stabilimento che cosa ha fatto? Non ha messo in circolazione la quantità di biglietti che occorre al Governo per le spese della guerra, mentre questa somma è rimasta giacente fino a sei mesi dopo il decreto del corso forzoso; anzichè restringere la circolazione alla somma circolante, ha cominciato ad emettere una quantità di biglietti per conto proprio, a prestare queste promesse di pagamento a cui il Governo dava il titolo di danaro contante, a diffonderli per tutto lo Stato piantando nuove sedi; in tal maniera attirò intorno a sè coi prestiti e sconti una quantità di persone le quali per la maggior parte al meno, così ha dimostrato anche la relazione sul corso forzoso, si legavano alle imprese dirette o indirette, e sempre lucrosissime, collo Stato. In tal maniera ha potuto favorire coloro che prendendo al 5 per cento i danari della Banca contemporaneamente avevano modo di realizzare un certo e grande interesse operando sul ribasso e sul rialzo dei fondi pubblici e industriali.

Ecco la mancanza di convenienza per parte di questo stabilimento il quale non volle o non seppe ap

profittare del favore governativo per far onore ai suoi impegni, ma solo per cumulare interessi collo estendersi enormemente in tutta Italia ed essere non ultima causa nel pregiudicare il credito della nazione.

Invece di aiutare la produzione lenta e laboriosa dell'industria ha per tal modo creato una vera passione di lauti e subiti guadagni nelle grandi intraprese, le quali cominciavano col procurare enormi benefici ai primi concessionari e finivano col fallimento degli ultimi imprenditori. Borsa e Stato, ecco i grandi interessi che sono ad essa legati.

Ma i fautori della Banca vi dicono ancora: non sapete che l'Inghilterra ha la Banca di Londra di cui se ne serve per i servizi delle tesorerie?

Sì, signori, ma bisogna tornare all'epoca in cui l'Inghilterra ebbe una lotta da giganti da sostenere contro il primo generale dell'epoca, che aveva conquistata tutta l'Europa ed al quale essa sola teneva fronte; in allora l'Inghilterra si è servita della Banca e non della sola Banca di Londra, ma si è servita dei biglietti di moltissime altre Banche che in allora e tuttora esistono fondate sulla libertà della emissione.

Il grande ministro Peel vedendo il danno che poteva derivare dalla sparizione del metallo colla circolazione dei biglietti a corso forzoso nel Regno Unito, fondò più di 700 Banche dal 1793 al 1810 per potere sovvenire all'agricoltura in modo che l'interesse del capitale non è stato mai che il 3 o il 4 per cento nei momenti in cui il danaro era al 10 o al 12 negli altri Stati. In Inghilterra appunto in quell'epoca si sono sviluppate le grandi e le piccole industrie, e da quell'epoca data precisamente la meravigliosa forza economica di quel paese. Che ha fatto invece il Governo per gli stabilimenti di credito che sono sorti in Italia? Qual mano ha dato a queste associazioni che con rapidità e con una volontà veramente patriottica si propagarono in Italia, che non promettevano tanti profitti a pochi clienti, ma avevano per scopo di promuovere e sostenere gli interessi delle masse? Il Governo non ha fatto che avversarle, ed ha cercato di infondere tutta la forza alla sola Banca Nazionale, in modo da costringere tutti gli altri stabilimenti di credito a farsi assorbire per non liquidare.

Abbiamo veduto pur troppo assorbita la Banca di Parma, la Banca di Bologna; abbiamo veduto sparire lo stabilimento mercantile di Venezia, e l'onorevole Maurogò nato lo sa, ch'è fu uno dei principali suoi fondatori; sa che uno stabilimento di 10 milioni ora è ridotto a fare il piccolo sconto con 3 o 400 mila lire che quasi in elemosina gli lasciarono i primi azionisti che guadagnarono colla fusione quasi il doppio del capitale sborsato. È questa la sorte toccata ad uno stabilimento in una città che aveva tanto sofferto come Venezia, ed aveva tanto bisogno di slancio e di credito per riparare in parte ai danni che le ha fruttato una lunga e perseverante resistenza contro la servitù straniera.

Che ha fatto dunque, a che ha servito la Banca Nazionale? A distruggere molti stabilimenti di credito che sono scomparsi, e sfido a rispondere che non dovessero sparire!

Come mai uno stabilimento privato, il quale ha un complesso di azionisti che vi hanno messo i loro capitali, può vivere accanto ad un altro istituto le cui cambiali scadute ogni cittadino è obbligato per legge ad accettarle come moneta, mentre egli deve pagare le sue a vista ad ogni momento? Gli azionisti pur sanno che i titoli fiduciari possono essere raccolti ed incettati dallo stabilimento privilegiato e nell'intervallo che corre fra l'impiego e la scadenza dei capitali impegnati a sovvenire l'industria, ad attivare il commercio, a promuovere l'agricoltura, tutto ad un tratto si vede presentare allo sportello la massa dei suoi biglietti che erano circolanti in mano di mille?

È naturale che questo avvenimento, che è la inevitabile conseguenza del monopolio delle Banche verificate in tutto il mondo, che questo giusto timore commuova i possessori delle azioni che, come padri di famiglia, si trovano posti nell'alternativa di perdere tutto o parte del capitale o di salvarlo e forse raddoppiarlo col sacrificare il proprio istituto; è quindi naturale che preferiscano il sicuro guadagno e la possibilità di servirsi del grande stabilimento che è investito della facoltà di far girare per amore o per forza le sue promesse scadute di pagamento come la vera moneta per tutta Italia.

Domando, se avvi un ministro il quale mi possa provare in buona fede che le Banche libere abbiano modo di vivere e prosperare con sì disperate condizioni nella stessa città, ove esiste uno stabilimento privilegiato?

Avete ben veduto il Banco di Napoli domandare in ginocchio al Governo che ordini alla Banca Nazionale di presentargli soltanto quella data quantità di fedeli di credito, poichè altrimenti era impossibile che potesse prolungare la sua esistenza; un giorno gli si presentavano fedeli per 200 mila lire, un altro per 500 mila e finalmente per un milione. Il Banco di Napoli, il quale fa molte operazioni di prestito e pegno su vasta scala e in diverse città, vedendosi assalito da così forti ed improvvisi dimande di rimborso, nel momento in cui aveva prestato i suoi capitali, ha dovuto chiedere al Governo onde s'intromettesse nel far sì che la Banca Nazionale gli presentasse soltanto al baratto quella quantità di biglietti che fosse proporzionata allo stato ordinario della sua cassa e della sua riserva.

Mi si dirà che anche il Belgio ha il monopolio del biglietto; ma rispondo avanti tutto: l'Italia diventi prima una nazione industriale, che abbia colla libertà svolto lo spirito di associazione, ed abbia col lavoro raccolto tanti capitali che superino il bisogno della circolazione. Nullostante il Governo belga, che è un Governo illuminato e patriottico, che vede i bisogni

della nazione e li precorre, sapete cosa fece nel 1850? Vi era la Banca della *Société générale*, la quale era parte della Banca di Olanda che già esisteva al tempo della separazione dei due paesi, eppure il Governo belga aveva accordata l'emissione dei biglietti ad un'altra Banca sorta col capitale da 10 a 15 milioni, la cosiddetta *Banca del Belgio*.

Ma la Banca anziana che aveva maggiori rapporti, i cui biglietti erano più ricercati di quelli della Banca nuova, cosa ha fatto? Cominciò subito dal voler uccidere la sua rivale. Non vi è riuscita una volta, non vi riuscì la seconda colla presentazione in massa di biglietti, ma forzò dopo un anno la *Banca belga* a domandare al Governo l'inconvertibilità dei biglietti o a liquidare. Ma non corsero molti anni che la stessa Banca della *Société générale* si era slanciata nelle grandi operazioni industriali prestando a tutte quelle società che avevano lo scopo di far fiorire quel paese che per attività e produzioni raggiunse tale apogeo da meritare il plauso di una grande nazione, che lo chiama la piccola Inghilterra. I capitali impegnati in modo da non potersi realizzare a piacere, nè le cambiali potendo pagarsi a precisa scadenza dagli industriali, la Banca della *Société générale* si trovò anche lei per circostanze politiche ed economiche assalita da una quantità di persone che domandavano la restituzione dei depositi e il cambio dei biglietti; si fu allora che essa dovette domandare a sua volta al Governo l'inconvertibilità dei propri biglietti.

Ma il Governo belga, ammaestrato da tali fatti e temendone, la ripetizione disse alle Banche rivali: nè l'una nè l'altra avrà più il biglietto inconvertibile, ma sarà creata una terza Banca, la quale col nome di *Banca Nazionale funzionerà come Banca di circolazione al servizio dello Stato*; nel suo statuto si evitarono tutte le operazioni atte ad immobilizzare capitali, onde salvarsi da tutte quelle eventualità in cui incorsero le altre due Banche, non potendo dessa scontare cambiali le quali avessero una scadenza oltre i 90 giorni.

Ecco la origine della Banca Nazionale nel Belgio, la quale poi ha stabilite le sue succursali in trenta e più città e fu sempre così avveduta e prudente che mantiene una circolazione di biglietti tripla del capitale senza alcuna oscillazione nel credito. Nello stesso tempo le altre Banche che già preesistevano furono conservate nel loro diritto di emissione, alle quali se ne aggiunsero altre che provvedono largamente al credito di tutte le classi, che soddisfano ai diversi rami della industria agricola e manifatturiera, che ha condotto quel paese al massimo grado di prosperità e di ricchezza. Ecco in qual modo un Governo saggio provvede a sfuggire gli inconvenienti che sono inseparabili dal sistema dei privilegi. Bisogna inoltre notare che il Belgio ha soltanto cinque milioni d'abitanti, in confronto dell'Italia che ne ha 25 milioni, ed in esso vi

sono molte altre Banche che avranno un capitale complessivo di oltre 200 milioni.

È vero poi che il Governo belga ha concesso il servizio della tesoreria che aveva la *Société générale* alla sua *Banca Nazionale*; ma a quali patti lo ha accordato? Quel Governo non volle favorire una data specie di clienti, non volle creare dei Nababbi fra la miseria generale, ma invece ha fatto che questa Banca prenda il servizio della tesoreria, dicendo: sugli incassi che voi farete e sui benefici di questo servizio, perchè vi sono dei fondi stagnanti, non mi darete nulla d'interesse sul capitale; ma, quando il vostro dividendo superi il 6 per cento, sopra questi maggiori utili, contribuirete una parte al Governo. Con queste condizioni la Banca belga non solamente è divenuta utile nel suo ufficio di tesoriere al Governo, ma anche produttiva, rappresentando un'entrata che negli anni passati ha dato al Governo una rendita di 365,000 lire.

Ecco, o signori, portatemi degli esempi di questo genere, ed io vi dirò; quantunque alieno dall'accordare il servizio e il privilegio ad un solo stabilimento, almeno c'è il ternaconto.

Ma non basta. Voi mi spaventerete col dipingermi le sventure accadute in forza della libertà delle Banche in America, e mi direte: non avete veduto le tristi conseguenze della pluralità delle Banche in America? Non avete letto il fallimento di 450 Banche tutte in un colpo? Dunque, come volete voi adesso, dopo simili esempi, stabilire la pluralità delle Banche, se avete veduti i funesti effetti della pluralità delle Banche nell'America?

Ma, signori, io soggiungo: ripetete sempre questo aforisma perchè vi torna a comodo, e non siete andati ad indagare la vera causa di quell'apparente più che reale disordine.

Se queste Banche effettivamente in gran parte hanno liquidato, è però da rilevare che la loro liquidazione è stata poco sensibile nei danni, in confronto dei vantaggi che ha prodotto il sistema bancario in America.

Ma poi un altro fatto deve convincervi che non è stata la libertà dell'emissione dei biglietti che ha fatto fallire le Banche di America. Non lo crederete; ma, se esaminate i resoconti di trentacinque anni delle Banche di America, vedrete che non c'è mai stata una circolazione superiore a quella che avvi attualmente in Italia, cioè di un miliardo. Dunque bisogna trovare la vera causa per cui queste Banche hanno fallito, ed è che queste Banche erano Banche di deposito più che di circolazione. Il sistema dei depositi di risparmio e di conto corrente è molto sviluppato in quei paesi, e le Banche, continuamente ingrossate di grandi somme, le imprestavano a quei bravi operai dell'intelligenza e del lavoro che si sono agglomerati nell'America, dove, come sapete, le sole linee di ferrovie sono superiori in estensione a quelle di tutta l'Europa.

È naturale che tutti questi imprenditori, coltivatori, grandi e piccoli industriali di quegli Stati, ove le arti hanno tanto progredito, che voi mandate a fabbricare perfino la carta in America; è naturale che si servano di quei capitali e li immobilizzino in lavori colossali che esigono tempo per diventare produttivi. Ora, essendo sorta la crisi del cotone, la crisi delle granaglie, la crisi dell'esportazione, tutti quelli che avevano depositate delle somme si affrettarono a ritirarle, dal che ne avvenne la sospensione dei pagamenti per parte di molte Banche. Quella crisi adunque non fu cagionata dalla grande quantità di biglietti in circolazione, che, come ho detto, era minima, ma dal ritiro subitaneo dei depositi, cagionato dallo squilibrio commerciale ed economico e dall'eccessiva operosità degli industriali e degli imprenditori del nuovo mondo. Quindi vi ripeto che quest' aforisma, tante volte citato e abusato, torna a danno di chi volesse sostenere la teoria contraria alla libertà delle Banche.

Per non dilungarmi troppo nel fare delle citazioni storiche, prendiamo partenza dalla operazione che ha fatto il Belgio allorquando si avvide che il privilegio è per sua natura divoratore, e che non lascia mai vivere intorno a sè alcun istituto consimile quando può ucciderlo. Ammaestrato da tali fatti che si sono ripetuti, come dissi, non solo in Europa, ma anche in America, è naturale che dovesse sorgere in me l'idea di studiare le cause fortissime per potere in certo modo, se non difendere, almeno sostenere il privilegio della Banca Nazionale come necessario per provvedere ai bisogni dello Stato. Ma mi risponderanno (e vi saranno molti dei nostri colleghi, io spero), proponendo di supplire alle urgenze del Governo (cioè di coprire contemporaneamente lo sbilancio del Tesoro e di saldare i debiti del disavanzo, e specialmente il debito più gravoso verso la Banca) con altri mezzi. Per esempio, voi avete la proposta dell'onorevole Maurogò nato che è stata già svolta fino dall'anno scorso, anzi fino dal progetto di legge che ha presentato la Commissione dell'asse ecclesiastico, « cioè di provvedere al pagamento del disavanzo col mezzo della vendita dei beni dell'asse medesimo, ed ora per mezzo della vendita anticipata delle sue obbligazioni. » Questo è il modo più facile che non ha d'uopo di discussione e di schiarimento. Le obbligazioni ora valgono 85; approfittate del rialzo e vendetele nella quantità che occorre per bilanciare il Tesoro e coprire il disavanzo colle eccedenze. Potrete in seguito, colla emissione di nuova rendita, consolidare il resto del debito fluttuante.

Ma io credo che ci sia un altro vuoto di cassa, che i ministri in generale hanno taciuto, ed emerge dalla differenza che sempre risulta dalle esposizioni che fecero i ministri di finanza fra la somma complessiva del vero bilancio dell'entrata e del vero bilancio passivo della spesa. Ogni anno essi ci hanno innalzato di tanto il bilancio dell'entrata di quanto ipotetica-

mente hanno supposto che potessero rendere le imposte. Per cui hanno creato anche quest'anno un bilancio attivo di 973 milioni di fronte ad un passivo di 1100 milioni, e mentre il primo va scemando, il secondo, per diverse circostanze, è andato e andrà crescendo. Dunque, oltre lo sbilancio previsto dal ministro, io comprendo che ci debba essere qualche cosa per cui egli vi dimostra il bisogno di avere uno strumento di circolazione unito al servizio di uno stabilimento di credito, perchè non ha più nulla da vendere ed i Buoni del Tesoro sono arrivati alla cifra spaventosa di 300 milioni, e di più ha perduto il credito per il loro sconto. Quindi, se vi fosse una differenza di circa 100 milioni fra l'entrata e la spesa oltre il preveduto, come e dove li troverete? Quantunque giustificata, la somma straordinaria diventa quasi ogni anno ordinaria per i minorati proventi, e questa differenza si accumula ogni anno e forma una massa troppo gravosa di disavanzi.

Tutti i gruppi vengono al pettine, e noi dobbiamo poi cercare di colmare il vuoto delle nostre casse. Il ministro dirà ciò che dissero i primi Governi che si servirono del denaro della Banca: noi abbiamo una Banca di credito la quale, per il biglietto inconvertibile, ha già una circolazione d'un miliardo, e pel servizio di tesoreria può raddoppiare il movimento e spingerlo oltre ai due miliardi. I ministri di finanza non hanno mai avuto il coraggio di confessare esplicitamente che il bilancio dell'entrata non ha mai corrisposto alle loro previsioni, che vi fu sempre una differenza; chiamatela come volete, arretrato, diminuzione di proventi, ecc., il fatto sta, che avvi una costante variazione in meno, che oscilla fra i 50 ed i 100 milioni nel bilancio dell'entrata, in confronto dell'uscita. Sicchè questa differenza dovendosi pareggiare nel 1869, nel 1870 e forse nel 1871, è necessario che si faccia questa grande operazione di emissione al coperto e colla Banca, la quale vi farà poi pagare il fondo coi relativi interessi.

Io sono entrato persino nella medesima idea, e mi sono penetrato dell'urgenza del Tesoro e della necessità di provvedervi per parte del ministro di finanza, ed ho detto: pur troppo, finchè la Camera non voterà un bilancio passivo che sia di tanto diminuito di quanto è assicurato il bilancio dell'entrata, avremo sempre lo sbilancio annuale del Tesoro, e quindi i disavanzi i quali si vanno accumulando con vece assidua e nelle medesime proporzioni degli anni decorsi. Nè qualunque ministro di finanze che entrasse ora al Governo colle migliori intenzioni potrebbe da un momento all'altro fare il miracolo di pareggiare il deficit straordinario derivante dai bilanci non bene assettati, anzi in disordine, poichè le leggi per le economie sono ancora un desiderio della Camera, e di molti i quali vorrebbero che queste economie si avverassero; ma le economie veramente organiche, anche votate dalla

Camera, non avranno il loro effetto benefico che in un periodo non minore di tre o quattro anni.

È necessario affrettare la discussione degli organici, perchè sappiamo che una legge nuova, non potendosi applicare in tutta la sua estensione nel giorno in cui si vota, non produce i risultati economici che ci aspettiamo che entro un periodo indicato di tre anni almeno. Perciò, qualunque partito andasse al potere, in questo momento non potrebbe assicurare di diminuire le spese immediatamente di una somma molto grossa, da potere costituire un vero e radicale provvedimento che porti al pareggio del bilancio, e molto meno avremo un tale risultato se non tocchiamo all'organizzazione dell'esercito; anzi leggeremo con dispiacere che in un progetto di legge d'iniziativa del ministro della guerra, se da una parte sviluppa il massimo delle nostre forze militari, dall'altra impone una spesa superiore di otto milioni alla gravissima già preventivata in bilancio, di guisa che, in quell'unico bilancio in cui, con una organizzazione che io non voglio spiegare in questo momento, ma che gli scrittori tecnici di cose militari ritengono possibile, si credeva fare una non indifferente economia, non è possibile il farla, dal momento che un progetto dell'onorevole ministro della guerra porta piuttosto un aumento di spesa che una diminuzione.

Dunque, per arrivare al 1871, sia per il disavanzo, sia per il servizio delle tesorerie, occorre la somma di 800 milioni, che sono rappresentati da 350 della Banca e da 300 di Buoni di Tesoro e per il resto è allo scoperto; nè potendo trovarla altrimenti entro l'anno, il biglietto inconvertibile rimane una necessità. Secondo gli apprezzamenti ministeriali, dando alla Banca il servizio delle tesorerie, si potrà emettere quel centinaio di milioni in più degli 800 senza nuove imposte, ma però conviene rinunciare all'idea di introdurre tant'oro da far fronte al pagamento dei 378 milioni dovuti dallo Stato alla Banca, e che essa reclama, anzi impone come una condizione per togliere il corso forzoso alla somma dei biglietti che la Banca tiene in circolazione per conto proprio.

Io vorrei che si fermassero bene su questo punto i miei onorevoli colleghi per poter comprendere la portata della mia proposta, inquantochè io domando se il Governo per i bisogni della nazione, qualunque sia il partito che si trovi al potere, può e deve costringere il paese ad accettare per moneta una semplice promessa di pagamento d'un istituto privato?

Non nego che il Governo abbia diritto, in mancanza di altri mezzi, di convertire le sue obbligazioni a tempo in carta-moneta; ma che il Governo stesso obblighi me cittadino e tutta la nazione a ricevere per moneta metallica la promessa di pagamento, e le cambiali dello stabilimento *A, B, C*, o di qualsiasi ente morale, ciò mi sembra una violazione della legge comune.

Nè sarebbe fuor di proposito il fare una questione

di costituzionalità, perchè dal momento che per lo Stato siamo tutti eguali dinanzi alla legge, non posso capacitarmi che il Governo possa obbligarmi a ricevere una cambiale a respiro di un solo stabilimento come contante, mentre rifiuta a tutti gli altri che pur si ritrovano nelle identiche condizioni la medesima prerogativa. È una tesi che mi propongo di presentare alla giurisprudenza della Camera.

Tornando ai bisogni effettivi dello Stato, che sono di 800 milioni, io sostengo che per questa sola quantità si debba ammettere il biglietto inconvertibile; però vi dico *momentaneamente inconvertibili*, essendovi il modo di far sì che la inconvertibilità si tramuti in corso semplicemente legale, mediante quel meccanismo già noto che si chiama *Banca di circolazione*. Ma è d'uopo assolutamente isolare questa necessità dello Stato, spingerla anche sino al massimo dei suoi bisogni, se si vuole che il credito si ristabilisca nel paese. Ricordate bene che, se credete di inorpellare le relazioni sui bilanci colla prospettiva di un disavanzo minore del vero, mentre vediamo da dieci anni più fatali manifestarsi gli errori dei sognati pareggi, questa finzione non giova ormai neppure a riscuotere gli applausi di qualche giornale, e potrebbe finire col far perdere ogni fiducia nella moralità del potere.

Dunque è meglio che il ministro francamente ci esponga che lo Stato avrà bisogno di 232 milioni, se le sue previsioni sull'entrata fossero facili ad avverarsi; ma ormai vedendo difficile tale speranza, già troncata dalle forbici del relatore della Commissione sui bilanci, così deve innalzare fino al limite massimo la cifra dei suoi bisogni.

Soltanto con questa confessione il pubblico crederà nel vostro biglietto, perchè, se voi continuate a mistificarlo coll'annunziare una somma che a fine d'anno raddoppia, è naturale che il sospetto e la sfiducia ingeneri quel discredito che pur troppo è una delle piaghe del nostro credito all'interno ed all'estero. Io dunque ho detto: non bastano i 700 milioni per i bisogni dello Stato, bisogna portare la circolazione fino a 800 milioni e forse più, per poter arrivare al pareggio tra il bilancio dell'entrata e quello della spesa.

Il meccanismo poi per cui il biglietto inconvertibile può diventare immediatamente convertibile, è riposto nell'ufficio della Banca di circolazione e nella fiducia che la emissione dei biglietti sarebbe fissa e determinata. Quando si saprà che questi biglietti non sono moneta di carta, ma promesse di pagamento che hanno una garanzia reale dietro di sé che si potrà realizzare in breve tempo, allora rinascerà la fiducia, e con la fiducia il credito, che è la condizione assoluta di ogni operazione di finanza.

Ora si tratta di trovare una somma in oro che sia una sufficiente riserva per poter cambiare l'eccesso dei biglietti che rimangono in circolazione oltre la massa

che lo Stato esige per il pagamento delle imposte e nel multiforme movimento degli affari coi privati. Basta, a mio avviso, che il Governo imiti precisamente quello che ha fatto il Belgio, e dica al paese: il Governo non può nè vuole dare ad alcuno stabilimento di credito il privilegio dell'emissione; non vuole concederlo perchè se questo privilegio deve costituire un diritto, è un diritto del quale deve usare il Governo come rappresentante della nazione. Se momentanea ed urgente necessità di provvedere ai pubblici servizi obbliga lo Stato ad arrogarsi il monopolio, questo non deve assolutamente cedere, particolarmente ad alcuna istituzione privata, perchè, *o tutti o nessuno*; così vuole lo Statuto, così vuole la legge.

Siccome mi sembra che il nostro Governo si dibatta in gravi strettezze finanziarie, così propongo che si fondi una Banca nuova, la quale abbia il diritto dell'emissione fino agli 800 milioni di biglietti inconvertibili, i quali devono essere garantiti da titoli e valori che la Banca in un periodo di tempo potrà realizzare per provvedere al pagamento di questi 800 milioni.

La nuova Banca dovrebbe essere fondata con azioni di mille lire l'una, e quindi 200 mila azioni pagabili in oro. Ecco come costituisco un capitale in oro di 200 milioni, che forma la riserva per la circolazione ed il cambio dei biglietti, appena si verificano le altre condizioni del mercato monetario, che devono impedire il ritorno del corso forzoso. Del privilegio poi di prestare quei servizi che il Governo è costretto a chiedere, ne usufruttino tutti coloro che vogliono partecipare alla costituzione della Banca dello Stato e che vengono invitati a costituirla ed amministrarla.

Diffatti abbiamo la Banca Nazionale, la Banca del Credito mobiliare, le Casse di risparmio, che hanno 229 milioni di capitale; abbiamo il Consorzio nazionale, le Banche popolari e una infinità di Banche private. Tutti insomma gli istituti di risparmio e di credito dovrebbero essere invitati a versare il capitale di 200 milioni; e per quella parte che non fosse coperta da questi stabilimenti, si apra una pubblica sottoscrizione. Io ho la ferma convinzione che, quando il Governo approvasse lo statuto che accompagna il mio progetto di legge, farebbe un atto di fiducia verso il paese, che sarebbe corrisposto colla sottoscrizione del capitale. Non è un atto di favore al Governo, ma un affare che frutterà almeno il 10 ed il 12 per cento, per cui è l'interesse stesso che assicura il concorso degli stabilimenti indicati alla formazione della nuova Banca.

Sono poi persuasissimo che, quando si sia formato il capitale di 200 milioni, con esso potete mantenere in circolazione gli 800 milioni che occorrono allo Stato, senza bisogno dell'inconvertibilità del biglietto. E lo potete dal momento che questi 200 milioni possono essere sussidiati dai 400 milioni delle obbliga-

zioni dell'asse ecclesiastico, e perchè il Governo non ha più bisogno di prestiti, nè fino al 1872 non ha più eccedenza nel passivo, anche continuando nell'improvvisa via in cui siamo avviati di un'amministrazione costosa e disordinata. E sono tanto più sicuro di mantenere, senza il corso forzoso, 800 milioni di biglietti in circolazione, perchè i titoli dell'asse ecclesiastico ed i Buoni del Tesoro depositati a garanzia di questi 800 milioni mi mutano, come dissi, la natura della cartamoneta, che non è più cartamoneta stampata allo scoperto, e che ciascun ministro può fare a piacere, ma sono valori che la Banca può vendere nel momento in cui il credito è rialzato, per ristabilire la circolazione monetaria che renda anche inutile il corso *legale del biglietto medesimo*.

Ecco in qual modo si aumenta il deposito dell'oro già anticipato coi 200 milioni, come si riconduce la circolazione metallica senza nessuna perdita, senza nessun aggravio per il paese; dal momento che la popolazione si sarà accorta che, per sopperire ai bisogni dello Stato, non per quelli di un individuo, si mantiene il corso forzoso del biglietto, il credito può ristabilirsi, e vi offro una prova materiale.

Quantunque in oggi si senta la probabilità dell'aumento della carta, pure l'aggio si mantiene al 4 per cento. Infondate invece la sicurezza che la circolazione non può aumentarsi nello Stato, che è l'unico che ne abbia diritto nell'interesse nazionale, perchè ha soddisfatto ai suoi bisogni presenti e futuri; dimostrate all'evidenza la riserva e i valori di garanzia, e voi vedrete l'aggio immediatamente sparire. L'attuale discredito dipende dal dubbio e dalla paura, nei possessori dei biglietti che il Governo ne approfitti, non solo per sè, ma nello stesso tempo esso sia compiacente verso la Banca, lasciandola emettere una maggior quantità di cartamoneta a favore dei suoi clienti.

Il paese dubita che nel giorno in cui il ministro delle finanze dirà al direttore della Banca « mi occorrono assolutamente 50 milioni di più in circolazione, » il direttore dirà a sua volta al ministro: « lasciate che io ne emetta 150 milioni, 50 per voi e 100 per me. » Questo fatto antecedentemente avvenuto generò la sfiducia dalla quale dipende unicamente la differenza dell'aggio.

Ma dicono gli adulatori del privilegio, che nella Banca abbiamo un controllo contro il Governo perchè non ecceda nella emissione; avete veduto che razza di controllo essa esercita quando emette 50 milioni per il Governo e 100 per sè e pei suoi favoriti. Non intendo con queste osservazioni di censurare l'operato della Banca, anche se avesse prevaricato nella emissione. Una Banca guarda il suo interesse e quello dei suoi associati, e giova con la sua ricchezza ai grandi interessi del paese. *Ma il controllo? Il controllo* mi pare che sia molto maggiore nell'unione di molti

stabilimenti e dei privati, il di cui interesse è quello di frenare, non mai di estendere la circolazione della carta.

Nella emissione non resta più che un solo interessato il quale vi possa spingere ad una maggiore emissione di quella che effettivamente è nell'intendimento della Camera, e questo interessato è il Governo. Ma d'altra parte tutti i soci della nuova Banca hanno il loro credito particolare e vivono della fiducia di tutto il paese, perchè sono stabilimenti che oramai godono la simpatia generale, che attirano i depositi dei cittadini, nè si porrebbero al cimento di perdere il loro credito per essere compiacenti al Governo, e quando la limitazione per legge fosse imposta in 800 milioni, non vi vorrebbe che un'altra legge del Parlamento per mutarla o sopprimerla. Voi vedete quanti interessi si legano a quest'istituzione, e come essa sia un'istituzione creata a vantaggio dello Stato, per salvarlo, se è possibile, da tutti quei pericoli cui va incontro con quella malaugurata convenzione. Voi già sapete quali e quante cause cospirano a renderla assolutamente inaccettabile in qualunque maniera fosse riformata.

Dichiaro nettamente che se fossi direttore della Banca Nazionale in Italia, direi al Governo: vi lascio tutto, vi abbandono la fusione colla Banca, la partecipazione col Credito mobiliare con tutti i suoi milioni d'obbligazioni, il servizio delle tesorerie, vi regalo l'interesse dei 300 milioni, purchè mi salviate solamente il privilegio del biglietto. Quando mi assicurate per 20 a 30 anni la facoltà « che le mie promesse di pagamento siano inconvertibili od anche soltanto equiparate alla moneta metallica col corso legale, » e quindi tutti i cittadini, come lo Stato, siano obbligati a riceverla, cosa importa che mi aggraviate di altri pesi, o che mi diate altri compensi? Per me basta questo privilegio per essere padrone di ottenere il resto quando il voglia.

Essendo sicuro che la carta firmata dalla Banca deve essere accettata o per amore o per forza da 25 milioni d'individui in tutte le combinazioni dei loro affari, cosa importa a lei di prendere l'una o l'altra delle convenzioni che sono affatto accessorie e indifferenti?

Io credo che il direttore della Banca, siccome lo stimo un uomo abilissimo, sarà lieto di accettare la proposta dell'onorevole Maurogò nato di moderare le convenzioni e di lasciare alla Banca il biglietto inconvertibile e legale per venti o trent'anni; credo che il direttore della Banca Nazionale non desideri e non voglia che quelle stesse concessioni che portarono quell'istituto alla ricchezza, sia pure di carta, che ora lo rende rispettato e temuto.

Ripeto adunque: privilegio per nessuno, ma, se volete costituire un privilegio, datelo a vantaggio dello Stato e nella misura che allo Stato è necessaria. I profitti poi di questo privilegio vadano divisi fra quelli i quali danno la garanzia e prestano una parte del ca-

pitale; perchè, se il paese concorre con 200 milioni, è giusto che abbia il dividendo proporzionato al capitale. Questo dividendo sarebbe formato dallo sconto del tre per cento che il Governo dovrebbe pagare per l'emissione.

Ora esso paga l'otto ed il dieci per cento per i Buoni del Tesoro, oltre cinque milioni per i 278 milioni ricevuti dalla Banca, cinque milioni per gli altri 100 promessi, e quindi a fine d'anno per le operazioni della Banca trovate iscritti ogni anno circa quaranta milioni nel bilancio passivo; si aggiungano i sacrifici che si devono incontrare per colmare i disavanzi del 1869 e 1870, e poi ditemi se con una cifra di ventiquattro milioni all'anno il Governo non se la cava a buon mercato da tanti impegni.

La Banca a sua volta risponde innanzi al pubblico col proprio giro a tutte le cambiali governative, col capitale dei duecento milioni in oro che versano gli azionisti, col deposito e vendita delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico, dei Buoni del Tesoro e di tanti titoli di rendita che il Governo depositerebbe in proporzione della somma circolante in biglietti.

Ecco la mia proposta. Non so se io l'abbia chiaramente esposta, ma deve avere i risultati, di gravare meno il bilancio, di risparmiare più della metà degli interessi annuali, oltre il risparmio di quello che io calcolo soprattutto, in una nazione nuova alla vita politica, cioè di salvare il Governo dall'umiliazione di ricorrere continuamente a scontare a condizione di fallito le sue cambiali, che finalmente sono cambiali che rappresentano l'Italia perchè il Governo personifica la nazione. Noi siamo profondamente umiliati, come ha detto l'onorevole Rossi, dal vedere che, mentre le cambiali da noi sottoscritte a Parigi si scontano al cinque per cento, quelle del nostro Stato non sono scontate che al 10 e al 12 per cento. Questa umiliazione mi pare che il Governo dovrebbe risparmiarsela ad ogni costo.

Eviterebbe di passare sotto le forche caudine che gli preparano i banchieri e i nostri stabilimenti di credito, i quali si vogliono imporre non solo economicamente, ma moralmente, e forse politicamente, al paese. Risparmierebbe dunque tutti questi inconvenienti, e si troverebbe libero nell'esercizio dei suoi bilanci tanto pel 1869 come pel 1870. In questo frattempo spererei che, potendosi pareggiare il bilancio coll'aiuto della nuova Banca, si potrebbe arrivare finalmente ad avere uno stato normale nei bilanci del nostro paese, e quindi accreditare di nuovo lo Stato.

Io credo che la Camera, dietro l'esposizione di queste idee, della cui applicabilità io sono profondamente convinto, vorrà approvarle.

Nutro piena fiducia che i 200 milioni saranno sottoscritti nel nostro paese, quantunque ritenga che non mancherebbero le offerte degli esteri, i quali effettivamente verserebbero i 200 milioni in oro alla pari.

Avverto intanto che, quando qualcuno venne a chiedermi conto di questa operazione, non ho mai detto a questi signori che vi saranno commissioni, che vi sarà un premio fra l'emissione ed il prezzo reale. Ho sempre detto che vorrei 200 milioni effettivi senza commissioni, senza diminuzione del prezzo d'emissione, ecc. Eppure, o signori, ho visto che questi banchieri non han fatto cipiglio, e si mostravano inclinati a trattare sopra queste condizioni. Ma io desidero che il paese faccia questa operazione, poichè credo che abbia la possibilità materiale di farla. Tutte le Banche unite vi rappresentano 300 milioni; vi sono le Casse di risparmio con un capitale di deposito di oltre 229 milioni. Vedo che in Italia si compra il prestito di Parigi e di Spagna; vedo che si coprono i prestiti a lotteria e si acquistano mille specie di titoli e di valori, e come è possibile che non comprino le azioni di questa Banca che rendono a cifra tonda un 15 per cento senza pericoli di sorta, anzi con tutte le probabilità di maggiori vantaggi?

Siccome la Banca non sconta ai privati ma al Governo, così diventa un moderatore del saggio d'interesse, perchè il giorno in cui il Governo non ha bisogno di tutta questa circolazione, allora può riscontare agli altri stabilimenti allo stesso saggio che presta al Governo, del 3 per cento o poco più.

Ecco che il Governo, con questo semplice congegno, cessa dall'essere vittima e complice di un saggio elevato dell'interesse e di tutte le usure del grande capitale che viene ad imporsi a lui. Con questo sistema acquista la sua libertà e può diventare il moderatore dell'interesse; con un buon sistema di circolazione il Governo potrebbe mantenere nelle casse duecento o trecento milioni per potere anche riscontare il buon portafoglio degli stabilimenti di credito, non facendo pagare che il tre per cento o poco più. Così il Governo che volesse veramente il bene del paese, potrebbe ottenerlo.

In vista di tutte queste circostanze, in vista di tutti i fatti e dei ragionamenti che potete combattere, ma che ad ogni modo io credo mi lasceranno ancora in grado di potervi rispondere e provare che il mio progetto è realizzabile e sicuro della riuscita, io spero che la Camera vorrà prendere il mio progetto in seria considerazione pel lungo studio che mi è costato, e per l'amore che professo al bene del mio paese. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRIS DENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro d'agricoltura e commercio.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Se il prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Alvisi equivallesse ad adottare i principii e il disegno che egli ha svolto innanzi alla Camera, io dichiaro che dovrei decisamente a ciò oppormi; ma siccome essa non implica se non il rinvio al Comitato e lo studio della materia, così io non credo dover fare alcuna obiezione, rimettendomi intieramente al crite-

rio della Camera. Nondimeno mi permetterò di fare fin d'ora alcune brevissime osservazioni.

Io non seguirò l'onorevole Alvisi nella sua esposizione finanziaria, non ne è questo il momento, nè sarebbe il mio compito; ma, restringendomi alla proposta che egli sottopone oggi al vostro giudizio, e della quale vi chiede l'esame in Comitato, io prima di tutto debbo dire come non ne ho ben compreso la sostanza. Imperocchè il suo autore dichiara d'informarsi al principio della libertà e pluralità delle Banche, e al fine, riassumendosi, conclude dicendo che l'idea fondamentale consiste nella fondazione di una sola Banca costituita dalla partecipazione proporzionale di tutti gli istituti di credito.

Comunque sia, e supponendo che egli sappia congiungere queste due idee che a me sembrano ripugnanti, io sarei molto più disposto ad esaminare la sua proposta se egli fosse venuto a presentarvi una società o un consorzio di istituti il quale avesse in pronto i 200 milioni coi quali si deve costituire la Banca. Ma no, egli viene e chiede alla Camera una legge per costituire la Banca, alla quale manca per ora una cosa sola, cioè i 200 milioni coi quali deve fondarsi.

Vero è che l'onorevole Alvisi soggiunge: noi faremo invito alle Banche popolari, alle Casse di risparmio, a tutti insomma gli istituti di credito del regno onde vogliano partecipare a quest'impresa. Ma, siccome un invito non è un obbligo, si può presupporre ancora un rifiuto da parte di questi istituti, ed in tal caso l'aver fatto la legge sarebbe stato, come suol dirsi, un mettere il carro innanzi ai buoi. A me sembra molto più opportuno, molto più logico procurarsi prima la sicurezza dei 200 milioni, e quindi domandare per legge la costituzione della Banca progettata.

Oltre a questa prima difficoltà fondamentale, ne trovo poi alcune altre nella modalità della proposta dell'onorevole Alvisi. Per esempio, egli accorda l'emissione del quintuplo del capitale, cioè di un miliardo di biglietti, il quale entrerebbe in circolazione. Osserverò che non soltanto egli chiede la inconvertibilità di tali biglietti finchè dura il corso forzoso, lo che comprenderei benissimo, ma chiede pur anco che, dopo cessato il corso forzoso, ne continui il corso legale, il *legal tender*, come dicono gli Inglesi, cioè l'obbligo pei privati di riceverli nei pagamenti, e di non poter rifiutare i biglietti della sua Banca, il che pare assai grave cosa e degna di molta ponderazione. L'onorevole Alvisi non ignora i grandi dibattimenti che su questa materia hanno avuto luogo in altre parti, ed oso dire esser questo uno dei punti sui quali avrei molte obiezioni a sollevare.

Potrei dire ancora che, nelle operazioni che egli assegna a quella Banca, esce dai limiti accordati alle altre Banche di sconto; potrei fare altre osservazioni; ma per ora mi limito a queste soltanto. Ma non ho potuto tacere ora, perchè se nel Comitato o nella Ca-

mera (qualora ne venga ammessa la discussione) io sorgerò ad oppugnare la sua proposta, il mio contegno non riesca nuovo all'onorevole Alvisi, il quale, così messo in avvertenza, non mancherà di portare innanzi altri argomenti i quali valgano ad indurre in me una persuasione che, debbo confessarlo, il suo odierno discorso non ha punto generato.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera... (*No! No!*)

ALVISI. Domando di rispondere.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole ministro ha risposto così brevemente a un così lungo discorso... Però, se vuole, ha diritto di replicare.

ALVISI. Sono tanto facili le obiezioni che ha fatte l'onorevole ministro, che io avrei edificato nell'aria se non avessi avuta la sicurezza che esse mi verrebbero mosse. Ma come volete, o signori, che io vi venga a proporre un gruppo di banchieri che si rispetta, nel mentre non c'è una legge, nè tampoco una parola di promessa del Ministero che, effettuandosi queste condizioni, sarebbe disposto ad accettare la proposta dello stabilimento creato nel solo interesse del Governo? E si noti bene, io ho sempre battuto sopra questa condizione; perchè se il ministro dicesse che la nuova Banca dovesse essere al servizio dei privati, io certamente non proporrei nè il corso inconvertibile, nè il *legal tender*.

Ma siccome del privilegio deve godere soltanto lo Stato, così il dividendo che risulta dalle operazioni della Banca, invece d'essere speciale ad un solo istituto, sarà diviso fra tutti gli stabilimenti e gli azionisti che vi partecipano. I nostri istituti ed i privati vi prenderanno parte per un doppio motivo « per motivi di controllo e per motivi d'interesse. » Il controllo viene esercitato nell'interesse della pubblica fede e del credito degli associati; l'interesse si ha col dividendo non solo, ma nel caso che qualche istituto di credito si trovi momentaneamente arenato nel portafoglio, è bene che possa riscontare al 3 per cento onde costringere il capitale a mantenersi in una moderata ricerca. Così mi pare di avere chiaramente dimostrato come l'opinione del ministro si fonda sul vano o è preconcetta e non giusta. Per ora non dirò altro per difendermi ulteriormente, dovendo ancora sentire altre, ma non simili opposizioni al mio progetto.

L'altra obiezione poi è quella che riguarda il capitale. È questa la ragione con cui i ministri credono di abbattere qualunque progetto, che pure si presenta con tutte le forme volute dal volgere buon senso per la riuscita. Essi vi dicono: mostrate i 200 milioni, come non bastasse a dimostrare la serietà della proposta il provare in tutti i modi che è un'operazione limpida, un affare che non corre rischi, e porta utili grandi e sicuri; il mondo poi non è cieco quanto pare che creda l'onorevole ministro.

Ma chi volete che abbia il coraggio di dire: io sottoscrivo per questo capitale, dal momento che il ministro precede con dichiarazioni contrarie al pro-

getto, egli che può impedirne la realizzazione? L'onorevole ministro m'insegna che il credito sopra una operazione non si diffonde pregiudicandolo in questa maniera; non si rende favorevole l'opinione del paese ad un'istituzione, la quale deve sorgere nell'interesse dello Stato, col respingerne anticipatamente i principii, le operazioni ed il meccanismo; questa Banca poi non è un'invenzione, poichè adesso in finanza non c'è più nulla di nuovo. Il signor ministro poteva dunque risparmiare un po' il suo giudizio; poteva aspettare che venisse discusso davanti al Comitato, e colà, intervenendo, dare un voto. Ma egli ha disapprovato questa proposta senza esaminarla e conoscerla, ed è appunto per l'autorità che ha la voce dell'onorevole Minghetti che mi permetto di dirgli che il suo modo di combattermi non è stato nè prudente, nè gentile. (*Bisbiglio a destra*)

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Io non posso accettare l'accusa che mi fa l'onorevole Alvisi di poca prudenza e di poca gentilezza. Mi aspettava invece di essere lodato del contrario.

Io ho cominciato dal dichiarare che non mi opponeva alla presa in considerazione; ma soggiunsi che, nella mia posizione, non posso a meno, fin d'ora, d'indicare quali sono i punti principali sui quali mi sembra intravedere delle opposizioni gravi che egli forse giungerà a risolvere, ma che finora rimangono fermissime nell'animo mio.

Del resto non è il ministro, come egli diceva, che prende questa decisione di fare o non fare la legge; è la Camera. Se il Parlamento crederà di dover fondare una Banca di 200 milioni, in aspettativa che i 200 milioni si trovino, io m'inchinerò alla sua volontà, e ciò proverà che il mio giudizio non aveva efficacia sull'animo dei rappresentanti della nazione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda di prendere in considerazione il progetto di legge testè svolto dall'onorevole Alvisi.

(La Camera lo prende in considerazione.)

DISCUSSIONE DELL'O SCHEMA DI LEGGE PER L'ACQUISTO DELL'ISOLA DI MONTECRISTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo all'approvazione della spesa di lire 100,000 da iscriversi sul bilancio 1868 del Ministero delle finanze per la compra dell'isola di Montecristo.

Si dà lettura dell'articolo unico che la compone:

« È approvata la spesa di lire 100,000 per la compra dell'isola di Montecristo. (*V. Stampato n° 212.*)

« Questa spesa sarà iscritta con apposito capitolo di n°... nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'anno corrente, sotto la denominazione: *Compra dell'isola di Montecristo.* »

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Ho già dichiarato alla Camera ch'è voterò contro qualunque spesa non assolutamente indispensabile.

Ora ci si domanda l'approvazione della spesa di lire 100,000 per l'acquisto dell'isola di Montecristo.

Non mi spaventa tanto la somma quanto il travedere le conseguenze di questo voto.

Se noi facessimo un tale acquisto, apriremmo, io ne son certo, nel povero corpo d'Italia una nuova piaga. Comperatala appena, si vorrebbe naturalmente creare in quell'isola qualche stabilimento penale. Dunque nuove spese, e tutti sanno che, avendosi a creare uno stabilimento qualunque, se oggi ci si domandano lire 100,000, domani ce ne saranno chieste 300, e poi Dio sa quant'altre! Ma non abbiamo altre isole, che possano servire al medesimo scopo, quali Ponza, Ventotene, Favigna, Pantelleria e molt'altre che è inutile nominare? Ora, perchè andare a stabilire un nuovo bagno? Ma ci si dice: il Governo ha contratto degli impegni, ai quali bisogna che faccia onore; il Watson Taylors soggiacque a perdite gravi. Ma chiederò io: perchè si è allontanato dall'isola? Se egli vi si fosse trovato la non sarebbe stata devastata, considerata, per dir così, come *res nullius*.

Riflettasi poi che si è attribuito a quest'isola un valore di lire 100,000, mentre è in uno stato deplorabilissimo, nè fu comperata se non pel prezzo di 50,000 lire: io non capisco il perchè si sia voluto largheggiare siffattamente, da raddoppiarne il valore.

Per queste ragioni, io domando che il progetto di legge sia rigettato.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Non ho che pochissime parole a dire su questo argomento.

In primo luogo faccio osservare alla Camera che questo è un affare molto antico nel quale hanno interloquuto diversi Ministeri successivi, e che in certo modo interessa le relazioni internazionali con una potenza che ha sempre mostrato la massima simpatia verso di noi, al punto di facilitare in qualche occasione perfino le condizioni nostre economiche.

Giova ritenere che in codesta questione, molto fondatamente, il Governo inglese reclama, dal punto di vista della equità, che sia compensata una grave perdita subita da un suo concittadino.

Questo straniero ha speso somme ingenti per migliorare e coltivare quell'isola, ha speso una forte somma per fabbricarvi abitazioni, e queste abitazioni sono state, in una occorrenza che è rammentata in tutte le relazioni, e che la Camera non può avere dimenticata, devastate.

È parso al Governo fosse opportuno consiglio mettere fine a codesti continui come legittimi reclami. Ora, il migliore modo di sciogliere la questione era appunto l'acquisto dell'isola, perchè almeno così il

patrimonio nostro nazionale ci faceva il minore sacrificio possibile, rimanendo possessore di quel territorio incontestabilmente migliorato.

In questo stato di cose non credo che sia possibile respingere questa legge; sarebbe questa una durezza verso un'estera potenza che ha mostrato sempre per noi la massima simpatia.

Non tema poi l'onorevole Ricciardi che questo sia esempio che possa portare conseguenze sopra i futuri bilanci, giacchè un caso come questo non può ripetersi ora nè, spero, in avvenire.

Quindi io insisto nel pregare la Camera a volere votare il progetto di legge.

ARRIVABENE. Io voterò il progetto di legge, e lo voterò perchè, mi sia permesso il dirlo, è questa per mio sentimento una questione di dignità.

Io non rammenterò alla Camera i particolari del fatto dal quale scaturisce il diritto che consigliò il Governo del Re a presentare questo progetto di legge. In ordine alla quistione internazionale val meglio non rammentarlo. Fatto sta che vi fu la proprietà di un suddito inglese manomessa; questo è un fatto incontestabile.

L'Inghilterra, come tutte le nazioni che si rispettano, ha il dovere di proteggere la proprietà dei suoi sudditi, tanto più quando è violata nei paesi civili come è il nostro. Il Governo inglese ha quindi creduto che il Governo italiano avesse ad indennizzare dei danni il proprietario di quegli stabilimenti.

Il Gabinetto inglese, ed io che ho seguito la questione mi affretto ad attestarlo, ha posti in questa questione, che dura da cinque anni, tutti quei riguardi dei quali esso ha sempre dato prova all'Italia, cominciando dalla gloriosa spedizione di Marsala. Se non che, attaccato da tutti i giornali dell'opposizione, esso non poteva rimanere sotto il colpo di questo fatto, quantunque apparentemente poco rilevante, fatto che comprometteva la sua dignità, perchè l'onore della bandiera era per una strana combinazione impegnato.

Per queste ragioni e per queste considerazioni io prego la Camera a votare il progetto di legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

MACCHI. Il deputato Arrivabene ha detto che non voleva ricordare le cose antiche ed i fatti per i quali il proprietario dell'isola di Montecristo ha sollevato tanti lamenti, per cui adesso il nostro Governo fu costretto, per finirla con questa questione, di indurre il Parlamento ad autorizzare la compra di quell'isola.

Ebbene, li ricorderò io cotesti fatti, poichè non credo che essi disonorino nè il Parlamento, nè la nazione; sicchè non v'è ragione alcuna di dissimularli.

Nel 1860, quando il generale Garibaldi mosse da Genova per liberare le provincie meridionali, vi era a Londra un valente giovane, nato inglese, ma d'origine italiana, e lo nomino a titolo d'onore, tanto più che, sventuratamente, ora è morto, un tale Piloti, il

quale, mosso da un sentimento di libertà che deve animare i giovani di ogni nazione, e, spinto eziandio dal sangue italiano che gli correva nelle vene, credette dover suo di venire in Italia a concorrere a quella gloriosa impresa.

Giunto un po' tardi per unirsi a Garibaldi, egli si recò a Genova, ove si diresse ad un comitato che rappresentava il generale ed era incaricato di raccogliere i mezzi necessari a compiere la magnanima spedizione.

Benchè straniero, il Piloti co' suoi compagni si era proposto d'impadronirsi di una nave onde tentare di distruggere, con quasi sicuro sacrificio della sua vita, la flotta borbonica, la quale, almeno nell'opinione generale, si reputava dieci, cento volte più forte di quello che in realtà si è poi trovato che fosse, in grazia, forse, del patriottismo delle persone che la comandavano.

Ed il valoroso Piloti riuscì infatti ad impadronirsi di un bastimento, col quale intendeva, a tutto rischio e pericolo di sè e degli amici che aveva seco imbarcati, recarsi nella rada di Napoli e dare il fuoco alla flotta nemica, ove fosse stato necessario per agevolare l'impresa di Garibaldi.

Come fu in alto mare, incontrate delle difficoltà, ebbe a sbarcare all'isola di Montecristo, allora quasi deserta ed abbandonata. Naturalmente egli doveva mangiare, e dovevano mangiare i suoi, e per conseguenza fu costretto di dar mano a quanto gli riusciva più indispensabile.

Il proprietario dell'isola, dopo qualche tempo, si lamentò che gli si erano fatti dei danni incalcolabili; ne ha mosso vive ed insistenti querele presso i precedenti ministri, alcuno dei quali, credo poterlo affermare senza commettere un' indiscrezione, ha saputo rispondere in modo da indurlo a mettere in disparte le soverchie pretensioni.

Morto il conte Cavour, il proprietario dell'isola di Montecristo, per mezzo dei rappresentanti inglesi, si raccomandò ai successori. Conseguenza di coteste istanze diplomatiche è il progetto di legge che ora si discute, e per il quale lo Stato verrebbe a sollevare il signor Taylors di una proprietà, della quale sembra che egli non sappia che farsi. Questo è lo stato vero delle cose, e mi piacque ricordarlo per la sola ragione che l'onorevole Arrivabene aveva parlato in modo da lasciar credere che questi fatti tornassero quasi a nostro disdoro.

Ora che la Camera sa quello che accadde, giudichi secondo la sua saviezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Arrivabene ha facoltà di parlare per un fatto personale.

ARRIVABENE. Prima di tutto risponderò all'onorevole mio amico Macchi, che nessuno più di me fu legato dai vincoli d'amicizia al generoso Piloti, del quale fui maestro di lingua italiana.

Io non ho parlato del brutto affare dell'isola di

Montecristo in ordine all'ardimentoso concepimento del Piloti e del Settembrini, che gli era compagno, figlio di un illustre ed egregio napoletano del quale tutti conosciamo la storia.

Se ho adoperato l'aggettivo *brutto* alludendo a quell'affare, egli si fu perchè alla mia mente s'affacciavano tutti i particolari dei fatti che precedettero l'approdo di quei generosi a Montecristo, ed, affacciandosi essi, sono forzato a considerare quei fatti sotto il punto di vista del Governo inglese. Per quel Governo non si trattava solamente della invasione dell'isola e della manomissione, sino ad un certo punto giustificata dalle circostanze, della proprietà di un suddito britannico. Non vi ha dubbio che per rispondere ad un sentimento nobilissimo del cuore quei due giovani ardimentosi avevano a forza preso e si erano impadroniti di un vapore mercantile inglese. Quel vapore era stato segnalato all'ammiragliato inglese dal console di Genova come preso da due cittadini italiani e da una mano di garibaldini. L'ammiragliato, convinto che si trattava di un caso di pirateria, aveva alla sua volta segnalato il fatto all'ammiraglio Munday comandante la squadra nel Mediterraneo.

Ho letto il dispaccio telegrafico da questi inviato al capitano Lambert dello *Scilla*, coll'ordine laconico di prendere la nave, arrestare gl'invasori e farli giudicare da un Consiglio di guerra, il che voleva dire di farli con tutta probabilità appiccare.

Che se il bravo Piloti ed il suo compagno ebbero salva la vita, si dovette a Garibaldi; chè Garibaldi, coll'animo suo generoso, prese, direi quasi, su di sè la responsabilità del fatto.

Egli è perciò che, stando le cose in questi termini, ho voluto narrarle quali si sono passate sotto ai miei occhi. Se non erro, credo che un onorevole colonnello siciliano, che siede non lontano da me, che in quel tempo trovavasi a Messina, e l'onorevole Crispi potranno garantire l'esattezza dei fatti per me esposti.

Vede quindi la Camera che, al punto di vista inglese, non si trattava solo del fatto di Montecristo, ma di qualche cosa di più grave; e quel Governo, sollecitato dalla stampa, non poteva a meno di volere una soddisfazione perchè si era sequestrato un battello a vapore inglese in un porto di potenza amica, e lo si era sequestrato da quei due giovani ardimentosi mettendo le pistole alla gola dei macchinisti per costringerli a drizzare l'antenna del naviglio verso quell'istorica isola di Sicilia, le spiagge della quale avevano divisato di fare teatro del più patriottico dei drammi.

Il Governo inglese si è trovato a fronte di una questione della bandiera da un lato, della protezione di un suo suddito, proprietario di Montecristo, dall'altro. Esso non aveva alternativa, doveva per lo meno esigere che il danno arrecato a quella proprietà fosse riparato. Questa è l'origine del progetto di legge che c'è proposto, e, votandolo, io devo pur dichiarare che

anche in questa occasione il Governo inglese ha data all'Italia una nuova prova di quella simpatia che da Marsala in poi quella grande nazione ha sempre nutrita per noi.

Ecco quello che intendeva dire. A me premeva molto di spiegare il mio concetto, perchè non lo si intendesse diversamente.

MORPURGO, relatore. Come relatore del progetto di legge che si trova in discussione, io sento l'obbligo di non entrare menomamente nelle varie circostanze di fatto che furono adottate da alcuni degli onorevoli preopinanti.

E per vero, io mi giudicherei incompetente ad entrarvi, giacchè alcune di esse mi sono affatto ignote, e, per quanto credo, non esercitano alcuna influenza sopra la questione che è oggi sottoposta al voto della Camera.

Prima di tutto, io debbo dire brevissime parole in rettificazione, per quello che consta a me, di ciò che fu detto dall'onorevole deputato Macchi.

L'onorevole Macchi disse che quelle persone, le quali approdarono all'isola nel 1860, la trovarono deserta, vi penetrarono, e per soddisfare a stringenti necessità, prepararono ciò che venne loro sotto mano, essi mangiarono e nulla più. Mi pare che la frase da lui adoperata fosse questa, il che mi sembrerebbe anche un pochino difficile, perchè non saprei come queste persone avrebbero potuto trovare pacifico soddisfacimento a questo bisogno, se l'isola fosse stata proprio deserta.

Fatto è che la Commissione ha dovuto indagare la condizione delle cose nei documenti ufficiali, ed anzi io mi sono dato cura di trascrivere su tale argomento un brevissimo periodo nella relazione che ho presentato alla Camera.

Uno di questi documenti ufficiali dice che nel 1860 uno sbarco di gente armata fece colà un'invasione, disarmò il presidio, aprì la palazzina che apparteneva al signor Watson Taylors, e portò via vari oggetti mobili. Questo risulta anche da altri documenti che vennero prodotti. Da quest'invasione risultarono dei guasti alla proprietà del signor Taylors. Nè si potrebbe dire che egli dovesse esserne risponsabile, pel fatto di avere abbandonata l'isola: infatti quand'egli partì, vi era rimasto un presidio, il quale doveva difenderla; ma il presidio fu soverchiato dalla forza degli invasori.

Nondimeno la Commissione, come ho avuto l'onore di esporre nella relazione, non si è preoccupata della questione di diritti che poteva vantare il signor Taylors; essa anzi ha approvato il Governo, il quale, tutte le volte che egli ebbe trattative diplomatiche con l'Inghilterra per questo affare, eliminò affatto la questione di diritto. La Commissione approvò il Governo che ebbe cura di dichiarare esplicitamente non po-

tergli incombere obbligo giuridico alcuno di rifondere il signor Taylors.

Fu posta invece allora la questione sopra un altro terreno, ed era il terreno della buona fede, della convenienza politica, non meno che delle buone relazioni internazionali; ciò venne chiaramente affermato anche dall'onorevole ministro delle finanze nel breve discorso che ha pronunziato poc'anzi. A questo riguardo mi piace insistere su ciò che venne già accennato, ed è che vari ministri che si succedettero furono tutti concordi nell'idea che convenisse dare una soddisfazione a queste domande amichevoli che erano sporte al Governo italiano da un Governo amico, e, riservando completamente la questione di diritto, intesero di far sì che quest'isola, che forma una parte del territorio nazionale, rientrasse completamente nella proprietà dello Stato.

La relazione ministeriale mise in campo altre due ragioni per le quali veniva appoggiata la compra di quest'isola, ed era che qualche volta quest'isola disabitata, come lo fu in appresso, riuscì infesta alle finanze dello Stato perchè col mezzo di essa poteva esercitarsi sulle coste d'Italia un attivo contrabbando.

Inoltre il Governo stesso mise avanti il progetto di fare, quando che sia, degli studi (non voleva già pregiudicare la questione, come sembra accennasse l'onorevole Ricciardi, il quale si allarmava a ragione dell'intendimento che sto per enunziare), voleva fare degli studi, e credeva alla possibilità che in un tempo più o meno lontano si potesse di quest'isola fare anche un penitenziario, una specie di luogo di detenzione per malfattori più pericolosi allo Stato.

Correggo anzi la parola *penitenziario*; si tratterebbe soltanto di far servire l'isola di Montecristo come luogo di detenzione per i malfattori più pericolosi.

Comunque sia, queste sono circostanze esuberanti, le quali possono essere valutate anche dalla Camera, ma per la valutazione delle quali mancava alla Commissione un preciso fattispecie, come direbbero i legali. Invece la Commissione si è compenetrata delle varie ragioni che vennero adottate dal Governo sui nostri rapporti diplomatici; si è compenetrata altresì della questione di convenienza verso il Taylors, il quale era stato sicuramente danneggiato, aveva comprato l'isola, a quanto risulta dai contratti che la Commissione ha potuto esaminare, per la somma di 50,000 lire, vi spese più d'un milione, il che pure risulta da rapporti ufficiali; avrà fatto male a spenderli, ma ad ogni modo li ha spesi.

La Commissione fu anche spinta dalla convinzione che qualcheduno di quei lavori avrà lasciato traccia di sè, per modo che, se nuovi coloni, nuovi abitatori il Governo introducesse per le sue viste nell'isola, ad essi non sarebbero inutili i lavori che furono già fatti. Io credo di non dover prolungare quest'esposizione, la

quale d'altronde è stata fatta, benchè in modo sommario nella relazione che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, e per conseguenza chiudo queste brevi parole pregando la Camera di far onore agli impegni che già vennero assunti dal Governo, che vennero riconosciuti dai vari Gabinetti che si succedettero e di approvare il progetto di legge che le è stato presentato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

MACCHI. Domando la parola per uno schiarimento di fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Macchi.

MACCHI. Se permette la Camera, prima di chiudere la discussione, vorrei accennare ad una circostanza di fatto, notata dall'onorevole Arrivabene, quasi per indurci a forza ad approvare questo progetto di compra, facendo rimprovero a me quasi che l'avessi dimenticata. La dirò in due parole. È il fatto del vecchio e logoro bastimento chiamato *Orowell*, di cui il *Piloti* si è impadronito con una prodezza inaudita.

Ma giova avvertire che questo fatto non ha nulla a che fare colla presente legge; imperocchè il *Piloti* ed i suoi amici ed il bastimento di cui si è impadronito furono fatti prigionieri dagli Inglesi stessi e tradotti a Malta; nè vennero più tardi rilasciati in libertà che per i buoni uffici diplomatici del conte di Cavour. Questa è dunque una questione risolta già da più anni, e non può menomamente influire per indurci a sancire la disastrosa compra di cui si tratta nel progetto di legge in discussione.

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura, la metto ai voti.

(La discussione è chiusa.)

L'onorevole Fabrizi ha facoltà di parlare per dare uno schiarimento di fatto.

FABRIZI NICOLÒ. Il bastimento *Orowell* fu sequestrato a Messina, precisamente quando io comandava quella provincia. Sequestrato, fu trasferito prima a Napoli, poi a Malta.

Una circostanza sottraeva il fatto del *Piloti* dall'accusa di pirateria, la quale fu riconosciuta dal Governo inglese, che impedì il medesimo di trattare quel *Piloti* come pirata.

Nel contratto tra la casa inglese vi era la condizione che, tutte le volte che il bastimento fosse rapito, sarebbe stato considerato ad un dato prezzo. Come il capitano inglese si trattene a terra a Genova più di quello che doveva, si ritenne che il capitano avesse voluto espressamente far prendere il vapore. Certo è che, arrestato il *Piloti* sul legno a Messina dalla flotta inglese, fu trattato con tutti i riguardi, nonostante che l'accusa fosse di pirateria, e fu liberato precisamente in considerazione di questi fatti, che avevano un carattere più politico che commerciale, e quindi fu mandato a Malta, dove precisamente i tribunali respinsero l'accusa di pirateria.

Come vede la Camera, il Governo inglese realmente usò grandissima larghezza in quella circostanza. Questo è il solo schiarimento che io volevo dare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo unico del progetto di legge, di cui do nuovamente lettura:

« È approvata la spesa di lire 100 mila per la compra dell'isola di Montecristo.

« Questa spesa sarà iscritta con apposito capitolo di n° ... nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'anno corrente, sotto la denominazione: *Compra dell'isola di Montecristo.* »

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 30.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge:

Disposizioni relative alla caccia;

Disposizioni relative al trasporto e deposito dei tabacchi coltivati in Sicilia;

Compra dell'isola di Montecristo.

Discussione dei progetti di legge:

2° Acquisto di una casa in Firenze;

3° Concorso dello Stato nella spesa per l'esperimento del trovato dell'ingegnere Agudio;

4° Estensione alle provincie venete e mantovana della legge sulle pensioni ai postiglioni delle stazioni postali soppresse.